

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | | |
|--|------|----|--|
| RESOCONTI: | | | |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI | Pag. | 2 | |
| AFFARI COSTITUZIONALI (I): | | | |
| <i>In sede referente</i> | » | 2 | |
| <i>In sede consultiva</i> | » | 3 | |
| AFFARI INTERNI (II): | | | |
| <i>In sede legislativa</i> | » | 4 | |
| <i>In sede referente</i> | » | 7 | |
| <i>In sede consultiva</i> | » | 7 | |
| GIUSTIZIA (IV): | | | |
| <i>In sede referente</i> | » | 7 | |
| <i>In sede legislativa</i> | » | 8 | |
| <i>Seduta pomeridiana:</i> | | | |
| <i>In sede referente</i> | » | 10 | |
| BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V): | | | |
| <i>Elezione di un Vicepresidente</i> | » | 12 | |
| FINANZE E TESORO (VI): | | | |
| <i>In sede legislativa</i> | » | 12 | |
| <i>In sede referente</i> | » | 13 | |
| LAVORI PUBBLICI (IX): | | | |
| <i>In sede legislativa</i> | » | 13 | |
| <i>In sede referente</i> | » | 15 | |
| TRASPORTI (X): | | | |
| <i>Interrogazioni</i> | Pag. | 15 | |
| <i>In sede referente</i> | » | 15 | |
| AGRICOLTURA (XI): | | | |
| <i>In sede legislativa</i> | » | 16 | |
| <i>In sede referente</i> | » | 18 | |
| <i>In sede consultiva</i> | » | 19 | |
| INDUSTRIA (XII): | | | |
| <i>In sede legislativa</i> | » | 20 | |
| LAVORO (XIII): | | | |
| <i>In sede legislativa</i> | » | 23 | |
| IGIENE E SANITÀ (XIV): | | | |
| <i>In sede consultiva</i> | » | 25 | |
| <i>In sede referente</i> | » | 25 | |
| <i>In sede legislativa</i> | » | 26 | |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | | | |
| | » | 27 | |
| <hr style="width: 10%; margin: auto;"/> | | | |
| CONVOCAZIONI: | | | |
| <i>Giovedì 11 novembre 1971</i> | | | |
| <i>Commissioni riunite (I e XIV)</i> | Pag. | 30 | |
| <i>Affari esteri (III)</i> | » | 30 | |
| <i>Giustizia (IV)</i> | » | 30 | |

| | |
|--|---------|
| <i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i> | Pag. 31 |
| <i>Istruzione (VIII)</i> | » 31 |
| <i>Lavori pubblici (IX)</i> | » 32 |
| <i>Industria (XII)</i> | » 32 |
| <i>Lavoro (XIII)</i> | » 33 |
| <i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i> | » 33 |
| <i>Commissione d'indagine nominata dal Presidente a richiesta del deputato Vassalli a norma dell'articolo 58 del Regolamento</i> | » 34 |
| Venerdì 12 novembre 1971 | |
| <i>Affari esteri (III)</i> | » 34 |
| <i>Giustizia (IV)</i> | » 34 |
| <i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i> | » 34 |
| Giovedì 18 novembre 1971 | |
| <i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> | » 34 |
| <i>Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni</i> | » 34 |
| ————— | |
| RELAZIONI PRESENTATE | Pag. 34 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 18. —
Presidenza del Presidente GONELLA.

SOSTITUZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO XIII (PARMA).

Essendosi reso vacante un seggio nella lista n. 1 (Partito Comunista Italiano) per il Collegio XIII (Parma) in seguito alle dimissioni del deputato Fausto Bocchi, la Giunta accerta che il candidato Franco Pasini segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella stessa lista per il medesimo collegio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.
— Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Mariani.

Proposta di legge:

Simonacci: Estensione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia dei benefici della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali (634).

Il relatore Bertucci, richiamandosi al dibattito svoltosi nella precedente seduta, sottolinea il carattere perequativo della proposta di legge e invita la Commissione a richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento alla sede legislativa.

Dopo che il Sottosegretario per l'interno Mariani ha espresso l'orientamento favorevole del Governo, auspicando, peraltro, l'estensione dei benefici previsti nella proposta di legge ai sottufficiali, la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge in sede legislativa.

Proposte di legge:

Foderaro e Caiazza: Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori italiani domiciliati all'estero (12);

Michelini ed altri: Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori italiani all'estero (140).

Il relatore Tozzi Condivi riferisce sulle proposte di legge dirette a disciplinare l'esercizio del diritto di voto da parte di cittadini italiani all'estero, sottolineando l'esigenza di approfondire tra i due possibili sistemi di votazione, quello per corrispondenza o quello *in loco*, quale sia il migliore; a tal fine, invita il Presidente a voler sollecitare l'espressione del parere da parte della Commissione esteri, nonché a richiedere alla Presidenza della Camera che anche la II Commissione interni sia investita della competenza consultiva in materia.

Il Sottosegretario di Stato all'interno, Mariani, dichiara di concordare con la proposta del relatore.

La Commissione, quindi, delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del-

le proposte di legge, dando mandato al Presidente di sollecitare i pareri secondo le proposte del relatore.

Proposta di legge:

Ceruti: Modificazione ai casi di ineleggibilità alla Camera ed al Senato della Repubblica (3566).

Il relatore Bertucci riferisce sulla proposta di legge, che prevede casi di ineleggibilità per gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti e per i presidenti e gli amministratori degli enti di diritto pubblico sovvenzionati e controllati dallo Stato, nonché l'esigenza che le dimissioni dalla carica sei mesi prima della presentazione delle liste elettorali siano non solo presentate ma accettate.

Intervengono i deputati Tozzi Condivi, per esprimere perplessità sul principio dell'accettazione delle dimissioni, che si potrebbe ritorcere a danno dell'interessato qualora le persone che dovessero accettarle fossero controinteressate alla presentazione della candidatura del dimissionario; Lucifredi, per esprimere dubbi sulla costituzionalità del principio della accettazione delle dimissioni per l'iscrizione nelle liste elettorali; Caruso, per sottolineare l'opportunità di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto che esamini e coordini in un unico testo tutti i progetti di legge sulla delicata materia delle incompatibilità ed ineleggibilità anche relativamente alle elezioni amministrative; Tozzi Condivi, per concordare con il deputato Caruso.

La Commissione, quindi, delibera di costituire un Comitato ristretto.

Il Presidente si riserva di individuare i progetti da deferire all'esame del Comitato ristretto, del quale comunicherà, successivamente, i componenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Mariani.

Proposta di legge:

Mascolo: Riconoscimento della qualifica di impiegati ai vigili urbani (*Parere alla II Commissione*) (1162).

Su proposta del relatore Nucci e dopo che il deputato Fregonese ha espresso perplessità sull'opportunità di esprimere un pa-

rere su materia che attiene all'autonomia dei Comuni, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Tantalo e Felici: Conferimenti di posti a vice cancelliere e vice segretario (*Parere alla IV Commissione*) (2785).

Il relatore Nucci riferisce ampiamente sulla proposta di legge rilevando che le perplessità manifestate nella precedente seduta in ordine ad eventuali surrettizi ampliamenti di organici non hanno ragione di essere; tuttavia, in questa materia, sarebbe stata più pertinente una iniziativa governativa. Invita, quindi, la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Interviene il deputato Fregonese, il quale, richiamandosi alle osservazioni avanzate nella precedente seduta, sottolinea l'esigenza che l'utilizzazione della graduatoria del concorso, cui fa riferimento la proposta di legge, non sia limitata ai primi quaranta candidati dichiarati idonei ma sia estesa a tutti, nella misura necessaria alla copertura dei posti vacanti nell'organico.

Il relatore Nucci concorda con il deputato Fregonese.

La Commissione, quindi, delibera di esprimere parere favorevole condizionato alle modifiche formulate dal deputato Fregonese.

Proposta di legge:

Bertucci ed altri: Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro (*Parere alla XIII Commissione*) (3430).

Su proposta del relatore Nucci e dopo interventi dei deputati Fregonese, il quale esprime perplessità sulla previsione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 3, della non pubblicazione della graduatoria degli aspiranti al collocamento, e Bertucci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

(*La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11,20*).

Disegno di legge:

Nuove norme per lo sviluppo della montagna (*Testo unificato approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (1675-944-1176-B).

Il relatore Galloni si sofferma sulle modifiche introdotte dal Senato sotto il profilo della conformità costituzionale ed osserva come vi sia un punto fondamentale e sostanziale ed altri di carattere marginale o prevalentemente formale.

Sul primo aspetto rileva che il secondo comma dell'articolo 3, nel testo approvato dal Senato, compromette irrimediabilmente il principio secondo cui la classificazione dei territori montani è di competenza regionale, alla stregua dell'articolo 117 della Costituzione, in quanto affida a leggi statali, da assumere con esclusiva iniziativa delle regioni, tale compito; a suo avviso, non vi è dubbio che le leggi di classifica non possono essere in alcun modo qualificate come leggi di principio. Tanto più grave appare tale soluzione ove si consideri che i decreti delegati sul trasferimento delle funzioni alle regioni potranno prevedere una competenza amministrativa delle stesse in merito ai comprensori di bonifica di secondo grado, mentre, poi, per i comprensori di bonifica montana si verrebbe a stabilire addirittura una riserva di legge statale.

Ritiene, quindi, indispensabile o attestarsi sulla formulazione approvata dalla Camera oppure riferirsi esplicitamente a leggi regionali.

Per quanto riguarda altri punti formali, ove cioè sono usate dizioni improprie più che palesemente incostituzionali, osserva che espressioni come « la regione è tenuta », di cui all'articolo 4, debbono essere sostituite con altre come « la regione è competente », anche perché scarsi effetti avrebbero sul piano giuridico, atteso che non è prospettabile, in materia, un intervento legislativo statale sostitutivo di quello regionale; altresì impropria è da ritenere la dizione « le regioni sono autorizzate », di cui al primo comma dell'articolo 9, in quanto le regioni, anche sulla base della legge finanziaria, hanno competenza in materia di demanio forestale.

La Commissione, quindi, delibera di esprimere parere favorevole condizionato all'accoglimento delle modifiche formulate dal relatore.

Disegno e proposta di legge:

Cooperazione tecnica, culturale, economica e sociale con i Paesi in via di sviluppo (3615);

Bersani ed altri: Norme per il riconoscimento del servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale (2360);

(Parere alla III Commissione).

Su proposta del relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 9,55. —
Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Nicolazzi.

Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo straordinario all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) per il ripianamento della gestione (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3704).

Il Presidente Mattarelli in qualità di relatore riferisce sul provvedimento. Osserva preliminarmente che già in passate legislature si era posto il problema della soppressione dell'ENDSI. L'aderire ora alla richiesta di un contributo straordinario lo porrebbe in contrasto con le sue convinzioni circa l'utilità dell'Ente in questione. Lo solleva dall'imbarazzo la norma (che il Senato ha opportunamente introdotto al testo originario del disegno di legge) con la quale si fa cessare qualsiasi obbligo di contributo statale per il futuro.

Ricorda che nel decreto istitutivo si prevede che il patrimonio dell'Ente, inizialmente di 10 milioni versati dallo Stato italiano, sia alimentato da contributi fissi annuali dello Stato italiano, e da contributi della Santa Sede e della Croce Rossa Italiana.

Lo Stato italiano ha regolarmente versato i contributi annuali in misura variabile fino all'esercizio finanziario 1953-54. Altri versamenti sono stati effettuati dal 1959 al 1962.

In mancanza di contributi dello Stato, l'Ente per far fronte alle spese di gestione per la distribuzione dei soccorsi, dei quali anche se in misura ridotta non è mai cessato l'afflusso, fu costretto nel 1955 a far ricorso al credito presso l'Istituto Opere di Religione, dal quale fino al primo semestre del 1963 sono stati prelevati al tasso del 5 per cento lire 2 miliardi e 490 milioni. Da tale data, a seguito di rilievi della Corte dei Conti, è cessato il ricorso al credito e l'Ente ha potuto continuare la sua attività assistenziale coprendo tutte le spese con contributi pervenuti dalla Santa Sede.

A seguito del ridotto volume dei soccorsi l'Ente ha promosso provvedimenti di esodo volontario del personale con liquidazioni agevolate.

Attualmente continuano a prestare la loro opera presso l'Ente n. 31 impiegati e n. 13 salariati.

Circa la situazione debitoria dell'Ente, il relatore precisa che al 31 dicembre 1970 il debito dell'Ente verso l'Istituto Opere di Religione della Santa Sede era ridotto per la parte capitale a lire 1.490 milioni avendo lo Stato italiano versato a titolo di acconto nel 1968 la somma di lire un miliardo. Gli interessi maturati al 15 luglio 1971 ammontavano a lire 1.804.100.000 e pertanto a tale data il debito globale (capitale ed interessi) era di lire 3.294.100.000.

Il debito verso le ferrovie dello Stato ammontava al 31 dicembre 1970 a lire 824.097.176 e verso altri creditori (porto di Napoli, di Trieste, di Civitavecchia) a circa lire 110 milioni.

In sostanza la esposizione debitoria complessiva è di circa 4 miliardi e mezzo. Il provvedimento in esame prevede un contributo di 3 miliardi.

Dato che si tratta di sanare debiti pregressi e considerato che si stabilisce la cessazione delle contribuzioni statali, raccomanda alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Auspica, infine, in conformità alle osservazioni della Corte dei conti, che nella sede appropriata siano assunte le opportune iniziative per la revisione dei patti internazionali a suo tempo stipulati dallo Stato italiano, al fine di pervenire alla liquidazione dell'Ente. Si riserva di presentare a riguardo un proprio ordine del giorno.

Il deputato Terraroli premette che la questione investe il più ampio problema della soppressione degli enti inutili. A riguardo invita la Commissione a portare avanti l'esame della proposta di legge Barca ed altri relativa all'anagrafe degli enti che ricevono contributi da parte dello Stato e alla soppressione degli enti superflui.

In merito al disegno di legge osserva in primo luogo che l'Ente in parola, dal 1964 non svolge in pratica alcuna apprezzabile attività, pur avendo accumulato nel frattempo un *deficit* di circa 4 miliardi e mezzo.

Sottolinea, richiamandosi ad osservazioni della Corte dei conti, che l'organo di vigilanza (Presidenza del Consiglio) non ha mai assolto al suo compito.

Per quanto riguarda poi la soppressione dell'Ente esprime l'avviso che non sia necessario il ricorso ad intese internazionali secondo anche l'avviso del Presidente della I Commissione permanente del Senato. Ritiene

comunque che sia da adottare un ordine del giorno più preciso ed impegnativo di quello votato dal Senato.

Conclude preannunciando il voto contrario della sua parte.

Anche il deputato Alfano a nome del suo gruppo preannuncia il voto contrario, auspicando la soppressione dell'Ente.

Il Presidente Mattarelli in sede di replica constata il sostanziale accordo circa l'opportunità della soppressione dell'Ente.

Il Sottosegretario Nicolazzi manifesta l'assenso del Governo al testo del provvedimento.

Successivamente la Commissione approva senza modificazioni i tre articoli del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

Sono quindi presi in esame due ordini del giorno, presentati rispettivamente dal Presidente Mattarelli e dai deputati Terraroli ed altri. Intervengono il deputato Alfano per proporre una modifica ed il Sottosegretario Nicolazzi che esprime il parere contrario del Governo alla fissazione di un preciso termine per la soppressione dell'Ente.

A conclusione viene proposto, in sostituzione dei precedenti, un ordine del giorno sottoscritto dai rappresentanti dei vari gruppi, del seguente tenore:

« La II Commissione permanente,
impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per la definitiva cessazione di ogni attività dell'ENDSI;

ad agevolare, con opportune misure d'intesa con le Confederazioni sindacali, l'assunzione del personale dell'ENDSI, che ne faccia domanda, in altre pubbliche amministrazioni, fatti salvi i diritti acquisiti da ciascuno ».

L'ordine del giorno, che il rappresentante del Governo accoglie, è approvato ad unanimità.

Non viene posto in votazione, in quanto precluso dalla approvazione del precedente, un ordine del giorno Alfano con il quale si fissa un termine per la liquidazione dello ENDSI.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Boffardi Ines e Cattanei: Contributo annuo dello Stato alla fondazione nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (1334).

In sostituzione del relatore Amadeo assente, riferisce sulla proposta di legge il deputato Miotti Carli Amalia, il quale esprime apprezzamento.

zamento per l'attività dell'ente, che ha avuto i più ampi riconoscimenti anche all'estero. A conclusione del suo intervento invita la Commissione ad approvare il provvedimento.

Il deputato Lodi Adriana osserva che leggendo la relazione scritta ed ascoltando ora la illustrazione fatta dal relatore pare di trovarsi dinanzi ad un istituto dai meriti eccezionali. Ma ciò non si concilia con gli esposti che sono stati fatti alla Procura della Repubblica di Genova, con le inchieste della televisione, con i *reportages* de « Il Giorno » e de « La Stampa », con gli elementi acquisiti dalla Commissione giustizia della Camera.

Vi è poi una questione di principio: di fronte alle migliaia di enti di assistenza, ciascun deputato potrebbe presentare una propria proposta di legge tendente a chiedere un contributo per questo o quell'ente della propria circoscrizione, dato che attualmente nessuno di essi è in grado di reggersi con i propri mezzi. Questo significa far proliferare le cosiddette leggine senza affrontare il problema alla radice, tanto più in un momento in cui è in corso il trasferimento alle regioni delle competenze legislative in materia di assistenza. Più opportuno che il Parlamento si impegni nella elaborazione della legge-quadro.

D'altra parte giustificare la richiesta di contributo per aumentare il numero dei ricoverati è contrario ai moderni orientamenti educativi che suggeriscono ristrette comunità e rifiutano l'isolamento sociale e scolastico.

Se le rette di ricovero si appalesano insufficienti, la via più appropriata da seguire è di richiedere l'aumento delle stesse al Ministero di grazia e giustizia.

Conclude manifestando l'opportunità di un ripensamento, di sentire il parere della Commissione giustizia e comunque di attendere o di conoscere le risultanze della inchiesta della procura di Genova.

Il deputato Alfano, preannunciando emendamenti, si esprime a favore della proposta di legge per consentire alla fondazione di continuare nella sua meritoria attività, essendo ben miseri i rivoli delle contribuzioni attuali, sia pubbliche sia private.

Il deputato Boffardi Ines si rammarica di aver smarrito stamane appunti e documenti sull'attività dell'Ente, che gli avrebbero consentito un intervento più documentato. Tuttavia l'attività svolta in qualità di assessore all'assistenza nel comune di Genova e le esperienze e le conoscenze in tale veste acquisite non le consentono in nessun modo di accettare come obiettive e serene le affermazioni del deputato Lodi Adriana.

Certamente in ogni istituzione possono esserci deficienze strutturali o responsabilità di singole persone che vanno riviste o colpite. Ma di qui a mettere sotto processo tutta l'attività della Fondazione pare ingiusto ed ingeneroso e personalmente non si sarebbe fatta promotrice dell'iniziativa legislativa se le accuse e le denunce corrispondessero alla verità.

L'istituzione è benemerita: ragazzi abbandonati con trascorsi criminali sono stati recuperati ed istruiti professionalmente. D'accordo sulla riforma degli istituti e dei metodi di recupero sociale, ma finché ciò non si realizza non si può consentire la liquidazione della Fondazione, abbandonando a se stessi i ragazzi che vi sono ospitati.

Il deputato Abbiati non contesta la buona fede del deputato Boffardi Ines, ma afferma che la Commissione deve decidere con piena cognizione di causa. Pertanto propone un rinvio della discussione per acquisire ulteriori elementi di giudizio.

Il deputato Cattanei nel prendere atto della proposta del deputato Abbiati di rinvio della discussione, quale proponente desidera, tuttavia, fornire qualche chiarimento. Dopo aver ascoltato attentamente l'intervento del deputato Lodi e concordando sulla necessità di una visione unitaria dei problemi assistenziali e sulla critica delle soluzioni marginali, osserva che l'Ente non è eccezionale per i suoi meriti, ma è certo singolare per la sua fisionomia per cui è da prevedere che manterrà la sua validità anche in una diversa struttura assistenziale. Comunque, attualmente per Genova ed il suo entroterra rappresenta una importante istituzione.

Poiché si è fatto accenno ad inchieste amministrative e giudiziarie, a riguardo fa presente che entrambe si sono concluse favorevolmente per l'Ente.

Si è pure detto che sono adottati sistemi educativi non accettabili: si modifichino e, se del caso, si perseguano i responsabili, ma si tenga presente che nell'attesa che si rendano operativi gli strumenti regionali, l'Ente rischia di affondare, vivendo giornalmente della carità pubblica e privata. È dovere dello Stato intervenire con un contributo di emergenza, che non pregiudica in nulla la futura ristrutturazione dell'assistenza. Invita pertanto la Commissione a voler approvare il provvedimento pur non opponendosi alla richiesta di rinvio della discussione.

Il deputato Jacazzi nel dichiararsi d'accordo sulla proposta di rinvio chiede al Governo di fornire notizie sulle risultanze del-

l'inchiesta aperta dalla procura di Genova nonché copia dei bilanci e dello statuto dell'Ente.

Il deputato Alfano si dichiara contrario alla proposta di rinvio, alla quale è invece favorevole il deputato Flamigni.

Il Sottosegretario Nicolazzi si dichiara favorevole ad un breve rinvio della discussione, impegnandosi a fornire gli elementi di giudizio richiesti.

La Commissione approva quindi la proposta di rinvio della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 12. —
Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicolazzi.

Proposta di legge:

Senatori Perrino e Caroli: *Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (3706).*

Su proposta del relatore Tantalò, la Commissione delibera ad unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Il Sottosegretario Nicolazzi esprime l'adesione del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 12,05. —
Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Nicolazzi.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (*Parere alla VI Commissione*) (3681).

Su proposta del relatore Boldrin, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento le sia assegnato in competenza primaria, sia perché analoghi provvedimenti nel passato sono stati discussi dalla Commissione stessa, sia perché questa intende chiedere conto al Governo delle assicurazioni a suo tempo date circa l'ultimazione della costruzione dell'ac-

quedotto che dovrebbe por termine alla onerosa convenzione con lo Stato jugoslavo.

Al termine della seduta il deputato Maulini sollecita la iscrizione all'ordine del giorno della proposta d'inchiesta parlamentare Malagugini ed altri n. 2673, della proposta di legge Boldrini ed altri n. 2788 e della proposta di legge Amadeo ed altri n. 254.

Il deputato Flamigni chiede notizie sulla ripresa dei lavori del Comitato ristretto incaricato dell'esame delle proposte di legge relative al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Presidente Mattarelli fa presente che le richieste saranno esaminate nella prossima riunione, forse domani stesso, dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo.

Può anticipare, per quanto riguarda la riunione del Comitato ristretto, che avendo sentito anche il Ministro dell'interno, il quale intende parteciparvi, la riunione stessa avrà luogo martedì 16 novembre alle ore 17. Nello stesso giorno si terrà successivamente una riunione del Comitato ristretto incaricato dell'esame delle proposte di legge per l'istituzione degli asili-nido, nella imminenza della discussione nelle Commissioni riunite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 10,15. —
Presidenza del Presidente BUCALOSSI.

Proposte di legge:

Ruffini e La Loggia: *Disposizioni relative agli uscieri giudiziari (3412);*

Di Primio ed altri: *Attribuzioni della funzione dell'assistenza all'udienza agli uscieri giudiziari e nuova regolamentazione del diritto di toga e di chiamata in causa (3475).*

La Commissione inizia l'esame abbinato delle due proposte di legge.

Il relatore Pietro Micheli illustra la portata dei due progetti di legge, tendenti a migliorare e razionalizzare la posizione giuridica ed economica degli uscieri giudiziari, e propone di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

I rappresentanti dei gruppi repubblicano, del partito socialista italiano, comunista, democristiano, del Movimento sociale italiano e

del PSIUP aderiscono alla proposta del relatore.

Il Presidente avverte che la richiesta di trasferimento in sede legislativa sarà inoltrata alla Presidenza della Camera non appena perverrà l'adesione dei rappresentanti degli altri gruppi. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposte di legge:

Maggioni: Modifica al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento del personale e degli uscieri giudiziari (1573);

Pisicchio e Ianniello: Applicazione delle norme di carriera previste dalla legge delega 18 marzo 1968, n. 249, in favore degli uscieri giudiziari (1949).

La Commissione inizia l'esame abbinato delle due proposte di legge.

Il relatore Pietro Micheli illustra la portata dei due provvedimenti, tendenti a ristrutturare le norme sulla carriera del personale ausiliario giudiziario. Anche di queste due proposte di legge riterrebbe opportuno il trasferimento in sede legislativa, ma dato il carattere eminentemente tecnico di alcune delle norme in esame converrebbe conoscere preventivamente il parere del Governo al riguardo.

I rappresentanti dei gruppi repubblicano, del partito socialista italiano, democratico cristiano, del movimento sociale italiano e del PSIUP propongono di chiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Coccia manifesta l'adesione del gruppo comunista al trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in esame, osservando tuttavia che la complessità tecnica della materia renderà necessaria l'istituzione di un Comitato ristretto per l'esame degli articoli.

Il Presidente sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 10,35).

Il sottosegretario Pennacchini esprime l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 1573 e 1949, nonché delle proposte di legge nn. 3412 e 3475, già esaminate dalla Commissione all'inizio della seduta.

Il Presidente avverte che, non appena perverrà l'adesione dei rappresentanti degli altri gruppi, verrà richiesto alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede deliberante delle proposte di legge nn. 1573 e 1949. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI, indi del Vicepresidente CACCIATORE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

Disegno e proposta di legge:

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3587);

Marraccini e Cocco Maria: Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari (2307).

La Commissione inizia la discussione abbinata dei due progetti di legge.

Il relatore Lospinoso Severini osserva che tanto il disegno di legge quanto la proposta di legge intendono realizzare un atto di giustizia riparatrice nei confronti delle benemerite categorie degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, i quali svolgono funzioni importanti, delicate e qualificate, ma non godono, nella maggior parte dei casi, di un adeguato trattamento economico. Ambedue i provvedimenti affrontano due problemi, quello inerente all'adeguamento della misura dei diritti e delle indennità di trasferta, spettanti alle due categorie, e quello riguardante il riassetto delle carriere economiche delle stesse, riassetto necessario per porre rimedio ad una ingiusta diversità di trattamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari rispetto alle corrispondenti categorie di impiegati dell'amministrazione statale.

Sottolinea altresì che il disegno di legge, parallelamente allo sviluppo della carriera economica, dal quale trarranno indiscutibili vantaggi la maggior parte degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, costretti ad operare in zone depresse anche dal punto di vista giudiziario, affronta un altro tema che attiene alla perequazione economica, al fine di evitare troppi vistosi guadagni da parte di alcuni ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari che hanno la fortuna di operare in ambite sedi giudiziarie, e prevede invece che l'ufficiale giudiziario possa raggiungere con i proventi di ufficio percepiti il trattamento economico attribuito alla qualifica o alla classe di stipendio immediatamente superiore a quella che gli compete ai fini dell'indennità integrativa, ma, superato detto limite, debba versare all'erario il 90 per cento

dell'eccedenza. Analogo sistema viene previsto per gli aiutanti ufficiali giudiziari entro i limiti della categoria di equiparazione.

Il relatore Lospinoso Severino afferma che la proposta di legge Marraccini ha tuttavia una portata più ampia del disegno di legge, poichè affronta anche altri temi: aumento delle attribuzioni dagli ufficiali giudiziari; maggiore autonomia degli stessi nell'espletamento delle funzioni loro affidate; titolo di studio per l'ammissione al concorso, che si vuole sia la laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, od equipollente, data l'importanza delle funzioni che la categoria è chiamata ad esercitare.

Conclude osservando che, essendo giusto, necessario ed indilazionabile aumentare la misura dei diritti e delle indennità di trasferta, la cui misura è rimasta invariata dal 1961, conviene approvare il progetto di legge trasmesso dal Senato, mentre sembra opportuno affrontare in altra sede, con un esame più approfondito, le norme, che figurano nella proposta di legge Marraccini e Cocco Maria, riguardanti l'aumento delle attribuzioni, una maggiore autonomia nell'espletamento delle funzioni e il titolo di studio più elevato per l'ammissione al concorso.

L'onorevole Maria Cocco afferma che il progetto di legge trasmesso dal Senato è caratterizzato da una formulazione migliore, rispetto alla proposta di legge n. 2307, delle norme concernenti la progressione di carriera degli ufficiali giudiziari; viceversa, nella parte in cui stabilisce che la ripartizione dei proventi dell'attività d'ufficio avvenga differenziando le quote in relazione alla qualifica ed alla anzianità di carriera, appare meno equa rispetto alla proposta di legge Marraccini, che per questa parte merita l'approvazione della Commissione.

Conclude sottolineando l'urgenza di un intervento legislativo in materia.

Il deputato Cacciatore osserva che dai lavori preparatori del progetto di legge trasmesso dal Senato e dalla relazione dell'onorevole Lospinoso Severino non appare precisata sufficientemente la misura del trattamento economico di cui attualmente fruiscono gli ufficiali e gli aiutanti ufficiali giudiziari, né lo aumento del trattamento stesso che deriverebbe dall'approvazione dell'uno o dell'altro dei progetti di legge in discussione. Sarebbe pertanto necessario che il relatore fornisse in proposito dei dati precisi, anche per valutare l'incidenza di questi provvedimenti sul costo della giustizia.

Il deputato Fanelli si associa alla richiesta del deputato Cacciatore.

Il deputato Cavallari suggerisce alla Commissione di valutare approfonditamente i progetti di legge in esame, tenendo particolarmente presente sia l'esigenza di tutelare le aspettative degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari che sono prossimi al collocamento a riposo, sia l'inopportunità di modificare i criteri di ripartizione dei proventi ad esclusivo beneficio degli ufficiali giudiziari più anziani.

Il deputato Ferdinando di Nardo si associa alla richiesta avanzata dal deputato Cacciatore. Afferma che in linea di principio il progetto di legge trasmesso dal Senato gli sembra da preferire, anche perché sotto il profilo etico-sociale non appare giustificato legare la retribuzione degli ufficiali giudiziari all'ammontare dei diritti riscossi nell'ambito di ciascun ufficio. Tale collegamento si giustifica invece per quanto concerne le indennità dovute per atti compiuti fuori della sede dell'ufficio.

Il deputato Castelli osserva che alla richiesta del deputato Cacciatore dovrebbe rispondere, anziché il relatore, il Governo, che può procurarsi dati più completi e precisi. Suggerisce pertanto di rinviare il seguito della discussione sino a quando il Governo avrà trasmesso alla Commissione le notizie richieste.

Il deputato Coccia, sottolineata l'urgenza di un intervento legislativo in materia, fa presente che un rinvio del seguito della discussione non dovrebbe andare comunque oltre la seduta di giovedì 18 novembre, come già concordato in seno all'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Il deputato Vassalli concorda con le osservazioni del deputato Coccia.

Il Sottosegretario Pennacchini assicura che il Governo farà il possibile per fornire al più presto alla Commissione la documentazione richiesta; auspica peraltro che la Commissione voglia comunque concludere entro la prossima settimana l'iter di un provvedimento così urgente.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta di giovedì 18 novembre 1971.

Proposta di legge:

Rognoni ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (3424).

La Commissione inizia la discussione della proposta di legge.

Il relatore Bernardi afferma che il progetto di legge n. 3424 muove dall'esigenza di colmare il disavanzo del bilancio della Cassa

di previdenza per gli avvocati, che alla fine del corrente anno probabilmente ammonterà a 3.800 milioni. Tale disavanzo deriva dall'allargamento dell'area di intervento della Cassa determinato dall'approvazione della legge numero 991 del 1969, e particolarmente dalla riduzione al 60 per cento dell'invalidità.

Si rende pertanto necessario sia ridurre la platea dei beneficiari dei trattamenti assistenziali e previdenziali revocando l'iscrizione alla Cassa per i professionisti che non esercitino con carattere di continuità l'attività forense, sia elevare i contributi personali, professionali (le « marche Cicerone ») e oggettivi (versamenti che le parti sono tenute ad effettuare in occasione dell'adozione di provvedimenti giurisdizionali, del rilascio di certificati e di altri atti) dovuti alla Cassa.

Conclude raccomandando l'approvazione della proposta di legge.

Il deputato Manco osserva che, come già avvenne in occasione della discussione della legge n. 991 del 1969, conviene nominare un Comitato ristretto per approfondire gli aspetti tecnici delle norme in discussione.

A seguito degli interventi dei deputati Alessi, Cacciatore, Vassalli e Coccia, la Commissione decide di esaminare al termine della discussione sulle linee generali la proposta di nominare un Comitato ristretto.

Il deputato Cacciatore afferma che lo Stato deve concorrere a sostenere le spese della previdenza ed assistenza forense, non diversamente da quanto avviene per altre categorie di lavoratori autonomi. Ritiene inoltre necessario approfondire l'esame delle disposizioni finanziarie della proposta di legge, per evitare di determinare un aumento del costo della giustizia superiore a quello reso necessario dalla esigenza di colmare il disavanzo attuale della Cassa di previdenza per gli avvocati.

Il deputato Alessi dichiara di condividere le linee generali della proposta di legge, il cui testo andrebbe peraltro migliorato in alcuni punti. Bisognerebbe sancire in modo più chiaro il diritto del professionista di essere iscritto all'albo anche se non eserciti con continuità la professione, far salvi i diritti quesiti di coloro che hanno conseguito la pensione di invalidità, valutare la congruità delle nuove aliquote dei contributi personali in relazione alla nuova legislazione tributaria.

Il deputato Granzotto, premesso che la proposta di legge va strutturata in modo da evitare critiche di favoritismo per gli avvocati, peraltro ingiustificate, da parte dell'opinione pubblica, afferma che l'entrata in vigore della riforma tributaria non consente di derogare al

principio della progressività dei contributi. Sottolinea altresì l'esigenza di considerare adeguatamente l'attività stragiudiziale, che per alcuni professionisti è prevalente, e ritiene necessario tutelare il professionista contro arbitrarie esclusioni dal trattamento previdenziale.

Conclude affermando che il progetto di legge dovrà essere attentamente esaminato, in modo che la nuova disciplina della materia appaia chiaramente informata ai principi di equità e di giustizia.

Il deputato Castelli esprime un giudizio positivo sul complesso del progetto di legge, riservandosi di presentare degli emendamenti migliorativi. Osserva che un intervento finanziario dello Stato, sollecitato nel dibattito in corso, non si giustifica quando si consideri che attualmente l'onere della previdenza forense ricade anche sulla collettività. Non ritiene eccessivi i contributi personali richiesti agli avvocati e osserva che le norme in discussione sono suscettibili di determinare aumenti affatto modesti del costo della giustizia.

Conclude auspicando che il Comitato ristretto esamini con particolare attenzione la nuova normativa, con un'approfondita indagine tecnico-attuariale.

Il deputato Manco afferma che spetta ai Consigli degli ordini degli avvocati, e non agli organi della Cassa di previdenza, verificare se permangono i requisiti richiesti per l'iscrizione negli albi. Contesta altresì la legittimità e l'opportunità di contributi personali commisurati al reddito imponibile, e ritiene opportuno sollecitare una più precisa presa di posizione del Consiglio nazionale forense sulle disposizioni finanziarie della proposta di legge.

Il deputato Pietro Micheli dichiara di essere favorevole alla proposta di legge, riservandosi tuttavia di presentare degli emendamenti migliorativi. Raccomanda alla Commissione di meditare sull'opportunità di aumentare, anche per atti alla cui formazione è escluso che concorra il professionista, la misura dei cosiddetti contributi oggettivi.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSÌ.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

In apertura di seduta, il deputato Ferdinando di Nardo manifesta vivo disappunto per la contemporaneità dei lavori dell'Assemblea e della Commissione.

Proposte di legge:

Bosco ed altri: Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura (3025);

Gunnella: Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura (3149);

Cacciatore ed altri: Modifiche al sistema di elezione dei componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati (3693).

La Commissione inizia l'esame abbinato delle proposte di legge.

Il relatore Reggiani osserva che i progetti di legge in esame sono stati presentati perché, data l'esistenza, giudicata dai proponenti positiva, di una contrapposizione politico-ideologica in seno al Consiglio superiore della magistratura, si appalesa necessario adottare un sistema elettorale proporzionale per la designazione dei magistrati componenti quest'organo, mentre anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 1198 del 1967 il sistema attuale è di fatto maggioritario.

Le tre proposte di legge prevedono altresì l'aumento da 21 a 30 del numero dei membri elettivi del Consiglio superiore, di cui 20 magistrati. Nelle proposte di legge Bosco e Gunnella si prevede che i 20 magistrati elettivi siano 6 magistrati di cassazione, 7 magistrati di appello e 7 magistrati di tribunale, mentre nella proposta di legge Cacciatore 4 posti sono riservati ai magistrati di cassazione, 8 a quelli d'appello e 8 a quelli di tribunale.

Ulteriori differenze tra le proposte di legge Bosco e Gunnella (tra loro identiche), da una parte, e la proposta di legge Cacciatore, dall'altra, riguardano principalmente il periodo di tempo per il quale i componenti del Consiglio superiore, cessati dalla carica, non sono rieleggibili, nonché le modalità di ripartizione dei voti residui.

Conclude osservando che il Consiglio superiore della magistratura ha sollecitato vivamente l'esame delle proposte di legge n. 3025 e 3149.

Il deputato Granzotto prospetta l'opportunità di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il sottosegretario Pennacchini, riservandosi di manifestare il parere del Governo dopo aver conosciuto l'orientamento degli altri

gruppi, sottolinea l'importanza politica delle proposte di legge in esame, che sarebbe opportuno sottoporre al vaglio dell'Assemblea.

Il relatore Reggiani concorda con il sottosegretario Pennacchini.

Il deputato Vassalli, riservandosi di comunicare quanto prima il parere del gruppo del partito socialista al riguardo, dichiara di essere personalmente favorevole al trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Benedetti afferma che l'importanza politica del provvedimento è strettamente connessa alla sua urgenza; pertanto il gruppo comunista è favorevole al trasferimento in sede deliberante.

Il deputato Ferdinando di Nardo rileva che l'urgenza del provvedimento potrà trovare soddisfazione attraverso un sollecito esame da parte dell'Assemblea, cui non ritiene opportuno sottrarre la discussione delle proposte di legge in questione.

Il deputato Valiante suggerisce di proseguire l'esame in sede referente, per esaminare eventualmente in altro momento l'opportunità di chiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Castelli concorda con il deputato Valiante.

Il deputato Guidi osserva che le proposte di legge in esame appaiono ispirate ad una linea di accordo democratico che va perseguita, e con la massima urgenza, data la prossima scadenza del mandato del Consiglio superiore in carica. Ritiene peraltro opportuno accettare il suggerimento del deputato Valiante, purché il seguito dell'esame abbia luogo al più presto.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di mercoledì 17 novembre.

Disegno di legge:

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, ed alla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3667).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Il relatore Reggiani illustra la portata del provvedimento, che modifica la composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in ottemperanza alla sentenza n. 12 del 2 febbraio 1971 della Corte costituzionale.

I rappresentanti dei gruppi del partito socialista italiano, comunista, del PSIUP, del

partito socialista democratico italiano, repubblicano, democratico cristiano e del Movimento sociale italiano propongono di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il sottosegretario Pennacchini manifesta lo assenso del Governo al trasferimento in sede deliberante.

Il Presidente avverte che non appena perverrà il consenso dei rappresentanti degli altri gruppi inoltrerà alla Presidenza della Camera la richiesta in questione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente TREMELLONI.

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE.

La Commissione procede alla elezione di un Vicepresidente, in sostituzione del deputato Fabbri, dimissionario. Risulta eletto il deputato La Loggia.

Successivamente, a seguito delle dimissioni presentate dal deputato La Loggia dalla carica di Presidente del Comitato per il controllo finanziario, il Presidente Tremelloni designa a tale incarico il deputato Barbi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per l'interno, Sarti e per le finanze, Borghi.

All'inizio della seduta il Presidente Vicentini commemora la figura dell'onorevole Francesco Napolitano, recentemente scomparso, esprime il profondo cordoglio della Commissione tutta per il doloroso evento e sospende in segno di lutto i lavori della Commissione.

(La seduta, sospesa alle 9,35, riprende alle 9,40).

Disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie (2966-D).

Il relatore Patrini illustra le modifiche apportate dal Senato al testo già modificato dalla Camera; esse consistono nel rendere esecutivi i bilanci in attesa della concessione del mutuo autorizzato del Ministro dell'interno e nella eliminazione della *vacatio legis*.

Il deputato Cesaroni dichiara che la sua parte (pur manifestando l'avviso che il primitivo testo del Senato meglio rispondesse alle esigenze di autonomia locale), voterà a favore di un provvedimento reso urgente dal ritardo del suo *iter*; auspica che al più presto il Governo presenti al Parlamento organiche norme in materia di finanza locale.

Il deputato Cascio si dichiara favorevole al provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno, Sarti, dichiara che il Governo intende rispettare gli impegni assunti con l'accettazione degli ordini del giorno votati dal Parlamento nel corso dell'*iter* del provvedimento e (così come dichiarato al convegno dell'ANCI) intende predisporre al più presto un nuovo disegno di legge comunale e provinciale aperto agli apporti di tutte le parti politiche e ai suggerimenti degli enti locali interessati.

La Commissione approva quindi le modifiche adottate dall'altro ramo del Parlamento e vota a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato.

Proposta di legge:

Olietti: Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (3134).

Il proponente Olietti, in sostituzione del relatore Botta, illustra la proposta di legge e dà ragione degli emendamenti, sui quali le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole, intesi a ridurre taluni contingenti, a far decorrere il provvedimento dal 1° gennaio 1971, e ad eliminare i commi secondo e terzo dell'articolo 1. Gli emendamenti da lui proposti sono il frutto degli accordi intervenuti fra la regione ed il Governo.

Il deputato Niccolai Cesarino si dichiara favorevole al provvedimento auspicando che al più presto venga data attuazione alla zona franca per la Valle d'Aosta.

Il sottosegretario di Stato, Borghi, dichiara che di fronte alla volontà manifestata dai

commissari, il Governo non insiste per la riduzione del contingente di benzina e si dichiara favorevole alla proposta di legge ed agli emendamenti proposti dal relatore.

La Commissione approva quindi, con le modificazioni illustrate dal proponente, gli articoli del disegno di legge e vota a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Borghi.

Disegno di legge:

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione (3489).

Su proposta del relatore Bima, la Commissione delibera all'unanimità, consenziente il Governo, di richiedere all'Assemblea lo stralcio e la assegnazione in sede legislativa dell'articolo 26 del disegno di legge.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti (3732).

Il deputato Perdonà, in sostituzione del relatore Nicolini, illustra dettagliatamente il decreto-legge che, a seguito dei rilievi comunitari, adegua il trattamento fiscale degli spiriti alle motivate e giustificate richieste della CEE.

Senza discussione la Commissione conferisce mandato al relatore Perdonà di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno di legge:

Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (3466).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il deputato Todros rileva la necessità di affrontare il problema dell'edilizia carceraria nel più vasto contesto di una profonda trasformazione dell'ordinamento penitenziario. L'attuale situazione degli stabilimenti carcerari rischia di far restare inattuata molte delle innovazioni che il Parlamento si accinge ad introdurre all'ordinamento stesso: peraltro, il disegno di legge in esame, non corredato da precise indicazioni circa le opere da eseguire e le loro caratteristiche e recante stanziamenti assolutamente insufficienti, si dimostra inadeguato rispetto ai fini da perseguire.

Proseguire per la strada dei provvedimenti parziali, al di fuori di una visione globale, significa non avviare a soluzione il problema, oltre che determinare uno sperpero del pubblico denaro, come dimostra l'esempio del carcere di Torino.

È necessario stabilire nel disegno di legge una distinzione tra fondi destinati all'ammmodernamento degli edifici esistenti e fondi per la realizzazione delle nuove opere, oltre che la costituzione di un gruppo specializzato per la progettazione dei nuovi edifici, il quale si avvalga dell'apporto di diverse esperienze, e l'esproprio delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere al valore agricolo. Conclude sollecitando l'assunzione di accordi con i comuni per quanto riguarda la localizzazione delle opere, e la cessazione della utilizzazione degli edifici carcerari siti nelle isole, per i motivi umani e sociali illustrati dal relatore.

Il deputato Amodei sottolinea la mancanza di una qualificazione della spesa prevista dal disegno di legge per il soddisfacimento delle esigenze umani e sociali che si pongono circa le modalità di espiatione della pena e rileva la necessità di una profonda revisione in tal senso del disegno di legge, per introdurvi almeno alcune affermazioni di principio vincolanti, nel senso del superamento di alcune assurdità attualmente esistenti, come la prevalenza di detenuti in attesa di giudizio rispetto a coloro che scontano la pena, e la continua elusione del principio di recupero del detenuto, a favore di una sua semplice segregazione.

Il deputato Fulci dichiara di concordare sulla esigenza di operare una distinzione tra

fondi destinati alla sistemazione delle carceri esistenti e fondi da utilizzare alla realizzazione di nuove opere; per questi ultimi ritiene preferibile bandire concorsi di progettazione piuttosto che procedere alla costituzione di gruppi di progettazione, come proposto dal deputato Todros.

Il deputato Carra dichiara di concordare sulla esigenza di avvalersi, per quanto riguarda la progettazione degli edifici, di diverse competenze ed esperienze e di porre in essere norme efficaci per consentire agli enti locali di cooperare con la pubblica amministrazione per quanto riguarda il reperimento delle aree necessarie e, in particolare, per utilizzare, in base a permuta accessibili alle amministrazioni comunali, gli immobili da abbandonarsi al fine di dotare dei necessari servizi civili le comunità locali.

Conclude prospettando la possibilità di introdurre emendamenti diretti a stabilire un maggiore collegamento, per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi edifici, tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella della giustizia, e di prefigurare fin da ora una legge-quadro per l'edilizia carceraria.

Il deputato Di Nardo Raffaele sottolinea l'esigenza di dare la precedenza alla realizzazione di nuovi edifici carcerari, affidandone la progettazione ad un gruppo di esperti che possano tener conto delle esigenze umane e sociali dei detenuti e conclude auspicando l'assunzione di intese con gli enti locali circa il reperimento delle aree necessarie per la realizzazione delle opere.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sulle linee generali del disegno di legge.

Il relatore Padula, replicando agli intervenuti nel dibattito, dichiara di concordare sulla insufficienza dei fondi stanziati ai fini di una soluzione globale del problema della edilizia carceraria, anche se va tenuto conto delle urgenze che si presentano in base a dati obiettivi.

Dopo aver espresso perplessità circa la proposta ripartizione dei fondi stanziati rispettivamente per l'ammodernamento dei carceri già esistenti e la realizzazione dei nuovi, prospetta la possibilità di modificare l'articolo 4 nel senso di prevedere la costituzione di una commissione consultiva interparlamentare per l'emanazione del decreto ivi previsto.

Ritiene fondati i rilievi formulati circa l'alto costo che deve essere sopportato attualmente per l'espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione dei nuovi stabili-

menti carcerari, mentre dichiara di non ritenere opportuna la costituzione di gruppi integrati di progettazione; appare invece necessaria l'assunzione di intese con gli enti locali per quanto riguarda la localizzazione delle opere.

Conclude ribadendo la opportunità di mantenere il riferimento alla legge n. 696 del 1956, anche se il Ministero di grazia e giustizia ha espresso perplessità in proposito.

Dopo che il Presidente Baroni ha ricordato il parere espresso dalla IV Commissione sul disegno di legge, il Sottosegretario Russo Vincenzo replica agli intervenuti nel dibattito e rileva le difficoltà che il Governo ha dovuto superare per pervenire al reperimento dei fondi stanziati nel disegno di legge e con i quali si farà fronte alle esigenze che si manifestano con maggiore urgenza.

Invita pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge, superando le perplessità manifestate in ordine alla progettazione dei nuovi edifici in base a considerazione di urgenza, e conclude dichiarandosi contrario ad introdurre nella legge una distinzione circa gli stanziamenti da esso recati e proponendo alcuni emendamenti diretti a facilitare il reperimento delle aree necessarie alla realizzazione dei nuovi edifici carcerari.

Il deputato Carra propone quindi di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame degli articoli, in modo da tener conto delle diverse istanze espresse nel dibattito, mantenendo inalterato lo stanziamento globale da esso recato, ma approfondendo maggiormente i problemi posti dalla necessaria programmazione degli interventi previsti.

Dopo interventi del deputato Todros, che dichiara di concordare sulla proposta formulata, e del Sottosegretario Russo Vincenzo, che dichiara di rimettersi in proposito alla Commissione, la Commissione delibera nel senso proposto dal deputato Carra.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge, riservandosi di procedere alla nomina del Comitato ristretto, che si riunirà martedì 16 novembre alle ore 17.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera (3120);

Tantalo: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico artistica (753);

Cataldo e Scutari: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera e per la loro tutela storico artistica (Urgenza) (1241).

La Commissione prosegue la discussione del disegno e delle proposte di legge.

Il relatore Calvetti, replicando agli intervenuti nel dibattito, rileva la opportunità di non modificare, nelle sue linee essenziali il disegno di legge, limitandosi quindi ad accogliere gli emendamenti presentati in ordine alla integrazione della Commissione di cui all'articolo 6 della legge n. 126 del 1967.

Il Sottosegretario Russo Vincenzo sottolinea la costante attenzione del Governo per i problemi di Matera e si riserva di esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati nel corso della discussione degli articoli.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli, assumendo come testo base quello del disegno di legge.

L'articolo 1 viene approvato senza modificazioni.

Sull'articolo 2 intervengono i deputati Tantalo e Scutari, il relatore Calvetti ed il Sottosegretario Russo Vincenzo, che dichiara di rimettersi alla Commissione, pur sottolineando l'esigenza che della Commissione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 126, continui a far parte il Provveditore regionale alle opere pubbliche.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge a domani alle ore 9.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 11,40. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Proposta di legge:

Carra: Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto (3541).

Su proposta del deputato Carra, cui si dichiara favorevole il rappresentante del Governo, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

Al termine della seduta il deputato Carra chiede che sia il Ministro dei lavori pubblici, nella seduta della Commissione di domani, a

rispondere alle interrogazioni di grande rilievo che sono all'ordine del giorno, preannunciando che, qualora ciò non avvenisse, non parteciperebbe alla seduta.

Il Presidente chiarisce che, a norma di regolamento, è sufficiente che la risposta sia data da un rappresentante del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

TRASPORTI (X)

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente BIANCHI GERARDO indi del Presidente GUERRINI GIORGIO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Venturini e per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Presidente constata l'assenza del deputato D'Antonio; si intende che abbia rinunciato alla sua interrogazione n. 5-00037.

IN SEDE REFERENTE

Proposte di legge:

Durand de la Penne: Disciplina dell'uso di apparecchi ricetrasmittenti portatili di limitata potenza (2826);

Zamberletti ed altri: Norme per l'uso delle stazioni radiotrasmittenti portatili operanti sulla frequenza dei 27 megacicli (3454).

Il Sottosegretario Venturini dichiara di dover chiedere un nuovo rinvio dell'esame delle proposte di legge, poiché, nonostante la sollecita iniziativa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, non è stato ancora possibile raggiungere un accordo fra i vari dicasteri interessati sul testo del disegno di legge che il Governo intende presentare.

Il deputato Zamberletti sottolinea l'urgenza di regolare con una nuova disciplina, più rispondente ai principi di libertà, l'uso degli apparecchi ricetrasmittenti che costituiscono uno strumento utile e talvolta indispensabile per sani scopi ricreativi. Chiede, intanto, che vengano sospesi i sequestri degli apparecchi e le varie iniziative repressive.

Il deputato Guglielmino ritiene inaccettabile la richiesta di rinvio avanzata dal Governo che deve pronunziarsi sulle proposte di legge all'esame e consentire al Parlamento di legiferare.

Il deputato Merli, ricordando che nella precedente seduta la Commissione aveva aderito alla richiesta di rinviare di un mese l'esame dei provvedimenti per dar tempo al Governo di presentare il suo disegno di legge, riservandosi, scaduto questo termine, di proseguire l'iter delle proposte di legge all'esame, propone di chiedere che queste ultime siano assegnate alla Commissione in sede legislativa.

Dopo che i deputati Zucchini, Azimonti, Canestrari e Querci hanno aderito alla proposta del deputato Merli, alla quale non si dichiara contrario il rappresentante del Governo, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere che le proposte di legge le siano assegnate in sede legislativa.

Proposta di legge:

Ballarin ed altri: Equiparazione dei documenti per la pesca (3320).

Su proposta del relatore Merli, il quale comunica l'adesione del rappresentante del Governo, la Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

Proposte di legge:

Assante ed altri: Norme di sicurezza per gli autoveicoli (2588);

Alfano: Modifica aggiuntiva all'articolo 45 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (194);

Lucchesi: Adozione di una fascia paraurti elastica posteriore sui camion, autotreni, rimorchi (893);

Ceruti: Modifiche all'articolo 45 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Il relatore Querci, dopo aver premesso che è certamente indispensabile risolvere con misure nuove il problema della sicurezza degli autoveicoli, esprime perplessità circa le iniziative legislative all'esame che, se apprezzabili nello scopo, offrono soluzioni non coordinate e parziali, su alcune delle quali si possono formulare anche riserve. A giudizio del relatore il problema va affrontato a monte, in quanto riguarda la struttura e la costruzione dell'autoveicolo e presuppone la conoscenza di precisi dati tecnici che allo stato la Commissione non possiede. Chiede, quindi, che il Governo elabori una organica disciplina sulla sicurezza degli autoveicoli

utilizzando la collaborazione dei necessari esperti tecnici. A conclusione ritiene opportuno il rinvio dell'esame delle proposte di legge.

Dopo brevi interventi dei deputati Battistella, Azimonti, Gerardo Bianchi e Marino, il Sottosegretario Vincelli dichiara di concordare con le osservazioni del relatore ed assicura che è imminente la presentazione di un organico disegno di legge sulla materia, nel quale vengono recepite anche le raccomandazioni comunitarie.

A conclusione la Commissione rinvia l'esame delle proposte di legge.

Proposta di legge:

Cervone ed altri: Disciplina della professione di perito automobilistico in infortunistica stradale (662).

La Commissione delibera un breve rinvio dell'esame della proposta di legge per consentire al relatore Brizioli di approfondire i contatti con le categorie interessate.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Venturi.

Disegno di legge:

Nuove norme per lo sviluppo della montagna (Modificato dal Senato) (1675-944-1176-B).

Il relatore Della Briotta esprime un apprezzamento positivo sul lavoro del Senato che ha ulteriormente elaborato e precisato il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera, nella linea tracciata da quest'ultima. Le più significative modificazioni introdotte al Senato possono essere così sintetizzate: il provvedimento assume in modo più rigoroso l'aspetto di una legge-quadro; alle regioni sono attribuiti maggiori poteri; il finanziamento è articolato in due fondi globali, uno da ripartire tra le regioni e l'altro di competenza del Ministero dell'agricoltura; sono stati meglio precisati i concetti di comunione familiare e di carta tecnica della montagna. Tali innovazioni mantengono inalterata la struttura del progetto di legge e le comunità montane rimangono il perno di

tutto lo sviluppo sociale ed economico della montagna italiana. Il problema dei consorzi di bonifica è stato visto dal Senato da una angolazione diversa; infatti nel nuovo testo non si parla di proposito di tali consorzi e si lascia alle regioni la facoltà di decidere sul loro mantenimento e sulla loro utilizzazione. Concludendo ritiene che il provvedimento vada incontro alle esigenze della gente di montagna e debba pertanto essere approvato subito, senza modifiche.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Mengozzi rileva che la legge è molto attesa e riveste una particolare importanza in quanto alla fine dell'anno verranno meno tutti gli interventi previsti dalla vigente legislazione a favore delle zone montane e con il 1° gennaio le regioni eserciteranno concretamente la loro potestà normativa in materia. Pur esprimendo un apprezzamento positivo sulle modifiche introdotte dal Senato, ritiene che sussistano alcuni inconvenienti, per esempio all'articolo 4. Il testo della Camera era preferibile in quanto si ammetteva la possibilità che delle comunità montane facessero parte non soltanto i comuni ma anche altri enti. Il Senato invece ha rigorosamente limitato ai comuni la partecipazione alle comunità stesse, che sono considerate anche enti di esecuzione e di attuazione di piani e programmi. Tuttavia la sorte dei consorzi di bonifica non è decisa da questo provvedimento ma rimane subordinata alle scelte che verranno fatte a seguito dell'approvazione dei decreti delegati. Altri inconvenienti sono legati alla nuova formulazione dell'articolo 15, concernente le autorizzazioni di spesa, e alla anomala dizione dell'articolo 3, in cui si dice che le eventuali variazioni di classifica tra i territori montani saranno fatte con legge nazionale su iniziativa delle regioni; si tratta di una inesattezza costituzionale, in quanto l'iniziativa legislativa è già prevista nella Costituzione e non può essere diversamente disciplinata con legge ordinaria. Auspica infine che si possano concordare alcuni emendamenti da approvare subito in modo che il provvedimento possa essere definitivamente varato anche dal Senato prima di imminenti note scadenze costituzionali.

Il deputato Lizzero ritiene il testo del Senato migliore di quello della Camera, in quanto vi è un maggior rispetto per le autonomie regionali e locali e si caratterizza più democraticamente la comunità montana, di cui possono essere membri solo i comuni (e con ciò si è accolta una indicazione avanzata dalle sinistre sin dal primo momento).

Il provvedimento non è esente da alcuni difetti che riguardano principalmente le autonomie e l'articolazione democratica in generale della vita sulle montagne. Ciò malgrado, esso deve essere approvato subito nella attuale formulazione; ulteriori esigenze possono essere fatte valere con la presentazione di ordini del giorno, senza presentare emendamenti che inevitabilmente ritarderebbero il denitivo varo di una legge molto attesa.

Il deputato Avolio, pur non essendo interamente soddisfatto del provvedimento, riconosce che esso presenta aspetti positivi. L'innovazione più significativa introdotta al Senato riguarda l'articolo 4, in cui si valorizza al massimo la comunità montana come perno di tutto lo sviluppo sociale ed economico. Si accentua inoltre il carattere di legge-cornice, lasciando alle regioni il compito di ulteriori interventi e precisazioni, tra cui quelle concernenti i rapporti tra la comunità montana ed altri enti. Non presenterà emendamenti per non ritardare l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Cassandro ritiene che le sostanziali modifiche apportate dal Senato all'articolo 4 sollevino serie perplessità. Sono scomparsi i consorzi di bonifica quali membri della comunità montana e per questo fatto hanno protestato tra gli altri, tutti i dipendenti dei consorzi stessi. Per eliminare questi inconvenienti è opportuno rivedere alcuni punti del testo del Senato.

Il deputato Colleselli esprime un giudizio positivo sul nuovo testo che potrà essere perfezionato attraverso le esperienze delle comunità montane. Bisogna però notare che mentre l'arco alpino è in grado di recepire ed applicare subito le innovazioni introdotte dal progetto di legge, non altrettanto può dirsi per l'arco appenninico dove si rivela ancora utile la presenza dei consorzi di bonifica. Dopo aver espresso alcuni rilievi alla formulazione degli articoli 3 e 15, sottolinea l'urgenza dell'approvazione del provvedimento con opportuni emendamenti.

Il deputato Prearo deplora che il Senato abbia tolto qualsiasi riferimento ai consorzi di bonifica che nel nord d'Italia hanno sempre operato utilmente, realizzando opere e preparando personale scelto. Pur rendendosi conto dell'urgenza della legge, ritiene utile apportare alcune modifiche.

Il deputato De Leonardis ritiene opportuna la presenza dei consorzi di bonifica in seno alle comunità montane, a disposizione delle quali essi possono mettere attrezzature ed esperienza. Esprime quindi il timore che la nuova

configurazione data dal Senato alle comunità montane provochi lo sperpero di finanziamenti per la creazione di nuovi uffici a carattere esecutivo.

Per il deputato Speranza è necessario conciliare l'urgenza dell'approvazione con uno sforzo di miglioramento soprattutto dell'articolo 4, prevedendo che in seno alle comunità montane siano ammessi i rappresentanti dei consorzi di bonifica, dove esistono. Il deputato Avolio, interrompendo, rileva che non si può riaprire ora tutto il discorso sui consorzi di bonifica. Proseguendo, il deputato Speranza ritiene che se si intende sopprimere tali consorzi lo si deve dire chiaramente e non fare una legge che si possa prestare ad interpretazioni divergenti.

Il deputato Ceruti rileva che il testo a suo tempo approvato dalla Camera, insieme con significative innovazioni, si preoccupava giustamente di salvaguardare la partecipazione, l'esperienza e la collaborazione di vari organismi da tempo operanti in montagna ed in particolare dei consorzi di bonifica. Si accoglievano con ciò le indicazioni contenute in importanti documenti programmatici e legislativi ed una prova se ne aveva nella reazione favorevole di tutte le forze interessate operanti in montagna e praticamente della maggioranza delle espressioni politiche del paese. Il Senato ha apportato modifiche che sollevano preoccupazioni di ordine politico e pratico. In primo luogo, si lascia alle regioni un'ampia facoltà di legiferare in materia di statuti delle comunità (che saranno costituite dalle sole amministrazioni locali), sull'articolazione e composizione degli organi amministrativi, sulla preparazione dei piani zonalì e dei programmi annuali e sui rapporti che dovranno intercorrere con altri enti operanti sul territorio montano. In secondo luogo, viene tolta la possibilità alle comunità e ai consorzi di bonifica di usufruire di contributi per spese di funzionamento, lasciando però alle comunità stesse la facoltà di usufruire di personale messo a disposizione dalle regioni e dalle province. Infine viene escluso ogni diretto finanziamento per le opere pubbliche di bonifica montana. Le conseguenze di tali innovazioni sono facilmente prevedibili. Tra l'altro, le regioni seguiranno criteri diversi nella formulazione ed approvazione degli statuti delle comunità montane, a seconda del loro colore politico. Si avranno così tante comunità con diverse fisionomie operanti nel territorio montano nazionale a seconda delle regioni a cui appartengono. Ritiene inoltre che le innovazioni

apportate dal Senato rendano difficili i rapporti tra comunità ed altri enti, provochino una ingiustificata dispersione di forze tecniche e specialistiche già bene organizzate e un inevitabile arresto nell'esecuzione delle opere di bonifica. Su questi e su altri punti è opportuno modificare il testo del Senato.

Il deputato Bortot teme che le proposte di modifica suggerite da alcuni esponenti della maggioranza siano un tentativo per rinviare un provvedimento che è invece molto atteso. Ricorda che la gente della montagna reclama perché quasi ogni giorno si aprono nuovi uffici e si complicano le procedure. I vari enti oggi esistenti, ivi inclusi i consorzi di bonifica, vanno sciolti e tutto il potere va concentrato nella comunità montana. Esprime un giudizio positivo sul testo del Senato, pur criticando che esso abbia tolto alle minoranze la possibilità di entrare a far parte delle giunte delle comunità.

Il deputato Traversa è contro l'abolizione dei consorzi di bonifica. Il consorzio della sua provincia, tra gli altri, ha dato ottimi risultati e non si vede perché non debba continuare a funzionare in avvenire.

Chiusa la discussione sulle linee generali, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Venturi.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, contenente norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione (3750).

Il relatore Cristofori ricorda che da tempo si è fatta strada la convinzione che il risanamento e il sostegno del mercato vinicolo passano attraverso la garanzia di un prodotto di qualità e il divieto della sovrappressione delle uve e della pressatura delle fecce, ammettendo la fermentazione delle vinacce solo per la produzione della materia prima per la distillazione. Questo principio è stato accolto dal regolamento della CEE 816/70, di cui il decreto-legge in esame costituisce l'attuazione in Italia. I vinificatori sono ora obbligati a consegnare all'AIMA l'alcool prodotto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinifica-

zione; coloro che non riescono a raggiungere la percentuale di alcool stabilita dalla CEE, devono far distillare anche il vino fino alla produzione e consegna dell'alcool nella misura dovuta. Esprime quindi perplessità sulla possibilità di una integrale applicazione del provvedimento, che è stato varato non solo a vendemmia ultimata, ma quando le vinacce sono già state da tempo vendute alle distillerie o comunque destinate al mercato senza il rilascio di quei documenti che sono richiesti dal decreto-legge. Sorge quindi il problema se non sia opportuno dare applicazione integrale alle norme comunitarie a cominciare dalla campagna del prossimo anno. È inoltre opportuno precisare meglio quanta parte del prezzo di acquisto dell'alcool sarà destinata al produttore e quali misure possono mettere il nostro paese in grado di far fronte alla difficile situazione determinata dalla mancata regolamentazione del mercato comune dell'alcool e dell'acquavite.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Giannini lamenta il ritardo con cui sono state emanate le norme in esame, su cui si discute a campagna vinicola terminata. Circa il problema del prezzo dell'alcool e dell'intervento del FEOGA, ritiene che la delegazione italiana in seno alla CEE non abbia sufficientemente difeso i nostri interessi e non si sia preoccupata di garantire ai produttori un prezzo remunerativo. Qui si innesta un problema più generale: quello della consultazione preventiva tra Governo e Parlamento (ed ora anche regioni), sui problemi che saranno poi discussi e definiti in sede comunitaria. È d'accordo sul principio di avviare alla distillazione obbligatoria i sottoprodotti della vinificazione; tuttavia il decreto-legge non va esente da critiche in quanto la sua strutturazione rischia di favorire gli industriali e non i produttori i quali, a calcoli fatti, realizzano con la nuova regolamentazione prezzi inferiori a quelli di ieri. È necessario quindi rivedere questo punto ed assicurare ai produttori, oltre un prezzo minimo garantito, anche un rimborso di spese di trasporto. I pagamenti poi devono essere effettuati tempestivamente. Dopo essersi associato all'invito formulato dal relatore di spostare i tempi di completa attuazione del provvedimento, auspica il potenziamento del servizio repressioni frodi e un maggiore controllo sull'utilizzazione dello zucchero importato in Italia, ufficialmente per uso zootecnico.

Il deputato Schiavon ritiene che il prezzo fissato per il conferimento dei prodotti della distillazione sia avvilente per i produttori. Una

critica va rivolta anche all'AIMA che non sempre si è preoccupata di difendere gli agricoltori. Sollecita quindi una maggiore intesa tra Ministero dell'agricoltura e Ministero del commercio estero per evitare l'importazione in Italia di mais e di altri prodotti che danneggiano seriamente la nostra produzione.

Il deputato Armani sottolinea il ritardo con cui si è data attuazione in Italia alla regolamentazione comunitaria. Il decreto-legge in esame può avere una efficacia assai limitata in quanto i produttori hanno già provveduto a vendere per proprio conto i sottoprodotti della vinificazione. Di questa e di altre difficoltà obiettive bisogna tenere conto cercando una formula che consenta di iniziare adesso l'applicazione delle norme comunitarie, rinviandone però la piena attuazione al prossimo anno. Se ci sono degli inconvenienti essi sono da addebitarsi alla nostra delegazione alla CEE e al Ministero dell'agricoltura che non hanno operato nella forma e nei modi dovuti. Ritiene quindi che il prezzo liquidato ai produttori, così come è configurato nel decreto-legge, sia fittizio in quanto gli interventi dell'AIMA sono in realtà destinati al distillatore. Concludendo ribadisce che le norme in esame, che hanno quasi un sapore punitivo, devono essere applicate integralmente solo a partire dal 1972.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 12,50. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Venturi.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti (*Parere alla VI Commissione*) (3732).

Il relatore Cristofori illustra brevemente il contenuto del decreto-legge con il quale si apportano modificazioni al regime fiscale degli spiriti, auspicando che esso non comporti un aumento dei prezzi. Pur sottolineando che le nuove norme pongono fine ad una situazione di favore oggi esistente, propone di esprimere parere favorevole.

Il deputato Bo rileva che il provvedimento si inquadra perfettamente nella logica della CEE, che il suo gruppo non condivide. Ritiene che all'articolo 3, al vermut importato

dall'estero vadano applicate anche le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 e lamenta che le agevolazioni previste per il vermouth di produzione nazionale vadano ad esclusivo beneficio delle industrie. Dopo aver auspicato interventi anche in sede comunitaria a favore dell'invecchiamento dei vini sollecita da parte del Governo una maggiore attenzione per i problemi di tutto il settore.

Il deputato Prearo è favorevole al provvedimento esprimendo riserve sul problema relativo al periodo di invecchiamento delle acqueviti.

La Commissione decide quindi di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* SERVADEI. — Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Gava, e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, Biagioni.

Disegno di legge:

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2970).

Disegno e proposte di legge:

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3020);

Caiazza ed altri: Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas (1566);

Dagnino e Cattanei: Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico (2189);

Marchetti: Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici (2391);

Longoni ed altri: Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego dei gas combustibili (3217).

Il relatore Baldani Guerra riferisce sui lavori del Comitato ristretto che, su richiesta del gruppo comunista, ha esaminato congiuntamente i due disegni di legge con le proposte di legge abbinate al provvedimento n. 3020,

specialmente sotto il profilo della sicurezza. Dopo essersi diffuso ad illustrare la normativa attualmente vigente in materia di sicurezza in ordine alle operazioni di distribuzione e di riempimento dei gas per uso industriale e domestico, mette in evidenza le innovazioni predisposte con i due provvedimenti proposti dal Governo. Il disegno di legge n. 2970 tende obiettivamente ad un fine generale di sicurezza colpendo gli operatori clandestini, preoccupandosi della conservazione del patrimonio dei contenitori, predisponendo opportune operazioni di collaudo e di verifica periodica. Il disegno di legge n. 3020 predispone invece un'opportuna prevenzione dei sinistri che accadono più frequentemente nel nostro paese e che generalmente sono dovuti al deterioramento delle varie parti componenti le apparecchiature di uso domestico. Quest'ultimo provvedimento disciplina anche, attraverso l'intervento dell'UNI, l'unificazione dei criteri produttivi delle suddette apparecchiature ai fini sia della commercializzazione che della sicurezza. Si sofferma quindi ad illustrare l'articolato del provvedimento n. 3020, il cui congegno di prevenzione si fonda sul sistema di odorizzazione del gas. Tutte le altre proposte abbinata a tale provvedimento possono considerarsi da esso assorbite salvo quella n. 1566 che prevede congegni di segnalazione acustica a suo avviso tecnicamente inaccettabili.

Il deputato Alesi, pur dichiarandosi d'accordo sull'esigenza di una nuova disciplina del settore, esprime talune riserve sul disegno di legge n. 2970. Ricorda anzitutto che nel corso dei suoi lavori il Comitato ristretto aveva ad un certo punto considerato la possibilità di un ripristino del sistema della cauzione, poi lasciata cadere per la netta opposizione del Governo motivata da ragioni, che egli non condivide, che si richiamavano alla delicatezza dell'attuale congiuntura economica. A suo avviso la polizza di utenza prevista dal provvedimento, oltre che mettere in difficoltà le piccole aziende, non potrà assolutamente evitare la lamentata dispersione dei contenitori: tanto varrebbe quindi lasciare le cose come sono. Rileva infine l'anomalia della norma che affida l'organizzazione dei corsi di qualificazione dei distributori alle stesse società interessate.

Il deputato Scianatico dichiara che la discussione congiunta dei due disegni di legge può consentire, ai fini di un più efficace sistema di sicurezza, l'inserimento di talune norme concernenti la prevenzione degli infortuni nel disegno di legge n. 2970. A suo av-

viso, infatti, è nella fase della distribuzione e del riempimento dei gas di petrolio liquefatti che si possono operare opportuni controlli sullo stato dei recipienti, delle valvole e delle apparecchiature di misurazione, sull'origine dei contenitori e sui termini di collaudo. Quanto al problema del recupero delle bombole, rileva che il sistema di assicurazione con polizza individuale può rivelarsi troppo complesso; suggerisce quindi una forma di assicurazione globale da parte di ogni azienda proprietaria di un parco di recipienti. Si dice d'accordo con il deputato Alesi sul fatto che non possono essere le imprese distributrici ad abilitare i rivenditori, ma un ente controllato dallo Stato come, ad esempio, l'ANCC.

Il deputato D'Angelo, dopo aver affermato che l'esame congiunto dei due disegni di legge consente una valutazione unitaria del problema generale della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, riassume le critiche del suo gruppo ai due provvedimenti. Il disegno di legge n. 2970 stimola a suo avviso un'azione di concentrazione delle imprese a svantaggio dei piccoli distributori. Si dice d'accordo sul giudizio che il ripristino della cauzione avrebbe in questo momento conseguenze negative sul livello generale dei prezzi e che la prevista polizza d'utenza potrà consentire il recupero di gran parte dei recipienti dispersi; rileva però che tale meccanismo graverà inevitabilmente sui costi: di qui l'esigenza, più volte avanzata dalla sua parte politica, di un controllo pubblico dei prezzi attraverso il CIP. Si sofferma quindi in un esame critico di specifiche norme del provvedimento n. 2970 concernenti la capacità volumetrica dei serbatoi, i depositi separati, e l'abilitazione dei distributori che, anche secondo il suo avviso, dovrebbe essere concessa dallo Stato. Giudica infine il disegno di legge n. 3020 troppo generico; ritiene che il testo della proposta di legge n. 3217 sia più preciso e puntuale. È comunque inaccettabile, a suo parere, che sia affidato ad un organismo privato come l'UNI il giudizio di congruità delle apparecchiature del gas per uso domestico con le norme di sicurezza.

Dopo che il deputato Erminerò ha chiesto alcuni chiarimenti sulle ragioni che hanno indotto la Commissione a deliberare la discussione congiunta dei due disegni di legge, il deputato Romualdi sottolinea che i provvedimenti in esame non si limitano alle questioni della sicurezza, ma coinvolgono importanti problemi produttivi e distributivi e toccano quindi rilevanti interessi economici. Affermato che la cauzione sarebbe forse stato lo strumento più idoneo ai fini del contenimento della disper-

sione delle bombole, rileva che la prevista polizza d'utenza può rivelarsi svantaggiosa per le piccole aziende; riconosce però che questo risponde in generale ad una legge economica ineluttabile. Il problema fondamentale resta comunque quello di favorire il recupero dei contenitori dispersi: alla soluzione di esso potrà contribuire in modo determinante anche il regolamento di esecuzione della legge dal quale dipenderà in larga parte l'efficacia del previsto meccanismo della polizza d'utenza.

Replicando agli intervenuti il relatore Baldani Guerra ribadisce la distinzione concettuale tra i due provvedimenti governativi e le ragioni per le quali la Commissione ne ha deliberato la discussione congiunta. Riassume quindi le argomentazioni svolte nella sua relazione e dà assicurazioni sulla natura pubblicistica dell'UNI e dell'ANCC e sulle loro funzioni specifiche.

Il Sottosegretario Biagioni si sofferma sulle diversità che distinguono i due disegni di legge e a tal fine ne riassume il contenuto e le finalità. Dopo essersi dichiarato d'accordo con la replica del relatore, assicura la Commissione che il Governo è aperto ad ogni suggerimento e disposto ad accogliere ogni emendamento migliorativo che non scardini l'impostazione generale dei due disegni di legge.

Il Presidente, dopo aver chiarito la questione sollevata dal deputato Erminerò, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2970 e successivamente del disegno di legge n. 3020 alla seduta di domani mattina.

Disegno di legge:

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) ed alla Mostra-mercato nazionale dell'artigianato in Firenze (3317).

Il relatore Merenda ricorda che la discussione del disegno di legge in esame fu a suo tempo rinviata per iniziativa del gruppo comunista per il fatto che tale provvedimento non tiene conto della nuova realtà regionale. Ricorda anche che la Commissione interparlamentare per gli affari regionali si è espressa contro lo scioglimento dell'ENAPI e per una sua ristrutturazione in funzione del nuovo ordinamento regionale.

Il Ministro Gava si dice subito d'accordo con l'esigenza di questa ristrutturazione. Avverte però che quello in esame è soltanto un provvedimento di rifinanziamento e che lo ENAPI si occupa dell'artigianato solo sul pia-

no dell'assistenza tecnica ed artistica espletando attività di studio e di informazione che debbono restare anche di competenza dello Stato oltre che delle Regioni. Di qui l'esigenza che l'ENAPI sopravviva e che siano evitate duplicazioni con organi regionali di analoga natura. Al fine di conciliare all'interno dell'ENAPI l'attività centrale con quella regionale suggerisce di riferirsi al recente provvedimento che ha regionalizzato la struttura dell'Artigiancassa; ritiene però che per quanto concerne l'ENAPI sarà sufficiente modificare lo statuto dell'ente senza ricorrere ad uno strumento legislativo.

Il deputato Bastianelli, pur apprezzando le proposte del Ministro, dichiara che esse lasciano irrisolto il punto capitale del trasferimento dei poteri in materia di artigianato alle regioni. Riconosce che quello in esame è un provvedimento di puro rifinanziamento, ma rileva che esso può costituire l'occasione di riconoscere agli organi regionali la loro piena ed esclusiva potestà nel settore artigianale. Ricorda inoltre che il provvedimento che ha regionalizzato la struttura dell'Artigiancassa ha incontrato la disapprovazione delle Regioni appunto perché non consente ad esse una piena autonomia nella loro attività di programmazione. Non ha senso a suo avviso far sopravvivere l'ENAPI con le sue attuali funzioni, anche con uno statuto aggiornato alla nuova realtà regionale.

Per il deputato Alesi invece le proposte del Ministro consentono di sciogliere le riserve che a suo tempo egli aveva avanzato sul provvedimento e di dichiararsi ad esso favorevole.

Il deputato Laforgia ricorda anzitutto come il suo gruppo ha sempre perseguito la più piena attuazione del dettato costituzionale in materia di competenza delle Regioni; occorre però considerare con realismo la realtà dell'artigianato: il credito, ad esempio, è strettamente collegato alla politica economica e monetaria centrale. Il recente provvedimento di riforma dell'Artigiancassa è riuscito a conciliare questo elemento con l'esigenza di salvaguardare la capacità decisionale delle regioni in materia di localizzazione settoriale del credito. Per l'ENAPI si presenta la medesima esigenza che, a suo avviso, è ben tenuta presente nella proposta avanzata dal Ministro di riforma dello statuto dell'ente. Conclude augurandosi che la Commissione riesca a trovare una posizione comune sui problemi dibattuti.

Dopo un breve intervento del deputato Olmini, che precisa che anche l'attività di ri-

cerca e di studio in materia di artigianato è attività primaria delle regioni, il deputato Erminero fa osservare che il provvedimento in esame non pregiudica alcuna eventuale riforma della struttura dell'ente.

Riprendendo la parola, il relatore Merenda ribadisce che il disegno di legge è un puro provvedimento di rifinanziamento che offre la occasione di impegnare il Governo ad apportare le auspiccate modifiche alla struttura dell'ENAPI a vantaggio dell'artigianato. Non ritiene che l'eventuale stralcio della materia artigianale dalle funzioni dell'ente riuscirebbe di vantaggio al settore. Il mantenimento di una attività centrale dell'ente risulta soprattutto chiara se si considera l'attività della sezione del credito dell'ente stesso, soprattutto in ordine alle difficoltà di accesso al credito da tutti lamentata. Propone quindi un ordine del giorno in cui si impegna il Governo a disporre una modifica dello statuto dell'ENAPI attraverso la quale l'ente venga strutturato regionalmente il modo che, per quanto riguarda l'artigianato, ogni attività di esso sia svolta in collaborazione con le Regioni interessate rendendo così gli organi regionali dell'ENAPI uno strumento operativo dell'ente regione.

Il Ministro Gava ribadisce che il disegno di legge non pregiudica la questione fondamentale della ristrutturazione dell'ENAPI; tale questione però deve essere risolta nella sua sede propria e cioè in sede di esame dei decreti delegati. Dichiara di accettare l'ordine del giorno letto dal relatore.

Il deputato Bastianelli, riconfermando la posizione del suo gruppo, afferma che un accordo di tutta la Commissione sui problemi sollevati potrebbe farsi solo sulla base di una esplicita affermazione della piena ed esclusiva competenza delle Regioni in materia di artigianato. In base ad una corretta interpretazione del dettato costituzionale l'ENAPI non può sopravvivere conservando le sue attuali funzioni in tale campo. La divergenza è dunque di natura politica e non può essere risolta dall'ordine del giorno proposto dal relatore.

Dopo brevi interventi dei deputati Helfer e Tempia Valenta il Presidente sospende brevemente la seduta per consentire ai gruppi di definire le proprie posizioni.

Alla ripresa dei lavori della Commissione il deputato Bastianelli ribadisce la posizione del suo gruppo a nome del quale richiede che il provvedimento in esame sia rimesso alla Assemblea. A tal fine presenta normale richiesta corredata dal regolamento numero di firme.

La Commissione prende atto di tale richiesta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

All'inizio di seduta, i deputati Gramegna e Sulotto rilevano l'urgenza di giungere all'approvazione del provvedimento per la riforma della previdenza marinara, sottolineando che lo sciopero proclamato dalla categoria contro il ritardo di tale riforma è addebitabile non già alla Commissione, ma al Governo. Insistono inoltre perché la Commissione chieda la restituzione in sede legislativa delle proposte di legge Zanibelli e Tognoni sulla concessione di un'indennità « *una tantum* » ai pensionati, già in stato di relazione davanti alla Assemblea.

Il sottosegretario Rampa dichiara che il Ministero del lavoro ha fatto tutto quanto era di sua competenza per favorire la più rapida approvazione della riforma della previdenza marinara.

Dopo che il deputato Pazzaglia ha osservato che il parere della Commissione bilancio risulta pregiudiziale in ordine all'approvazione del provvedimento sull'indennità « *una tantum* » ai pensionati da parte della Commissione in sede legislativa, il Presidente Biaggi assicura che farà presente al Presidente della Camera l'unanime richiesta della Commissione che tale provvedimento sia finalmente approvato o in Aula o dalla Commissione stessa in sede legislativa.

Disegno di legge:

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private (*Approvato dal Senato*) (3573).

Il Presidente Biaggi avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario Rampa afferma che il Ministero del lavoro ha compiuto tutti i passi possibili per accelerare l'iter del provvedimento: pertanto, non è addebitabile al Ministero alcuna responsabilità nel ritardo dell'iter stesso.

Il deputato Sulotto si meraviglia per il fatto che non sia stato ancora espresso il parere sulle conseguenze finanziarie di un provvedimento che è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Si domanda se il ritardo nell'approvazione faccia parte di una manovra per accrescere la tensione della categoria interessata e per determinare confusione nel paese.

Il sottosegretario Rampa esclude che il Governo voglia creare confusione: semmai, si sono presentate obiettive difficoltà tecniche di coordinamento.

Il deputato Borra tiene a precisare che le richieste di approfondimento del suo gruppo non devono essere interpretate come manovre dilatorie: esse miravano unicamente a chiarire taluni punti, ciò che si è potuto realizzare anche con la presentazione di memorie da parte delle organizzazioni sindacali interessate.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Disegno e proposte di legge:

Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei (3684);

Zappa: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 77 (2181);

Battistella ed altri: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia (2263);

Senatori-Catellani, Cipellini e Minnocci: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3042).

Il sottosegretario Rampa, in merito all'emendamento Pochetti inteso a estendere ai dipendenti dalle aziende artigiane del settore le misure del disegno di legge, fa presente che esso comporta la necessità di un contributo a carico delle aziende artigiane, che versano attualmente in una non facile situazione. Il Governo comprende l'esigenza di assicurare una pari tutela a tutti i lavoratori del settore, ma si preoccupa altresì di garantire i livelli di occupazione, limitando gli aggravii finanziari per le aziende. Pertanto, gli sembra più opportuno approvare il

disegno di legge nell'attuale testo, con l'impegno di affrontare poi subito il problema dei dipendenti da aziende artigiane con apposito provvedimento di iniziativa governativa o parlamentare.

Il deputato Gramegna rileva che si tratta non già di estendere ai dipendenti dalle aziende artigiane le provvidenze in questione, ma di evitare che venga loro negato il trattamento già disposto dal testo approvato dal Senato.

Il deputato Sulotto insiste per l'approvazione dell'emendamento Pochetti, rilevando che l'atteggiamento contrario del Governo è privo di giustificazione valida.

Anche il deputato Zappa sollecita l'approvazione dell'emendamento, per uniformarsi alla volontà dell'altro ramo del Parlamento e per garantire un pari trattamento ai più economicamente deboli tra i lavoratori di questa categoria.

Il deputato Borra prende atto della volontà del Governo di andare incontro alle esigenze dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane, ma fa presente come non sia ammissibile approvare il disegno di legge in un testo unanimemente riconosciuto incompleto, prima di chiarire, con tutti i dati a disposizione, le questioni che l'emendamento Pochetti solleva.

Il deputato Pucci di Barsento si dichiara d'accordo con le osservazioni del deputato Borra e richiede un rinvio a brevissimo termine.

Il deputato Pazzaglia osserva che, dopo i lunghi ritardi verificatisi nell'*iter* del provvedimento, occorre arrivare a una decisione senza ulteriori dilazioni.

Il deputato Vincenzo Mancini propone di rinviare la discussione alla seduta di domani, per valutare ancora più attentamente il problema e per esprimere una decisione che tenga conto delle giuste esigenze dei lavoratori e delle perplessità manifestate dal Governo.

Dopo che il sottosegretario Rampa ha accettato la proposta dell'onorevole Vincenzo Mancini e il deputato Gramegna ha sottolineato l'intenzione del suo gruppo che comunque nella seduta di domani si arrivi a una decisione, il Presidente Biaggi rinvia, per la definizione della questione, il seguito della discussione alla seduta di domani.

Proposte di legge:

Pazzaglia ed altri: Modifica alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili-nido (359);

Novella ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795);

Storti ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804);

Polotti ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981);

Bonomi ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992);

Sgarbi Bompani Luciana ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054);

Anselmi Tina ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201);

Anselmi Tina ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202).

La onorevole Tina Anselmi riferisce sul testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto, che ha lavorato con la consapevolezza e nell'intento che il problema di una più efficace ed estesa tutela delle lavoratrici madri debba trovare soluzione nell'attuale legislatura. Sono dieci anni che le lavoratrici attendono dal Parlamento il conseguimento di questo obiettivo. Le loro condizioni, lo sforzo fisico e psichico cui sono sottoposte in maniera sempre più pesante, richiedono una efficace tutela della loro maternità, per soddisfare un diritto fondamentale e per tutelare il bambino nel momento più delicato della sua esistenza. Il tema della famiglia è uno dei temi dominanti della presente legislatura. Per altri aspetti, le parti politiche hanno una visione diversa sulle misure da prendere per salvaguardarne l'unità.

Ma intorno al problema della tutela della lavoratrice madre le posizioni dei gruppi sono sostanzialmente concordi e il testo elaborato dal Comitato ristretto è il frutto di tale unità. Esso ha riscosso il consenso delle organizzazioni sindacali, che vedono non solo accolte ma, in alcuni significativi punti, addirittura migliorate le loro proposte. Se a questa legge si accompagnerà, come è negli auspici di tutti, l'approvazione da parte delle competenti Commissioni della legge per gli asili-nido, il Parlamento avrà dimostrato concretamente di voler tutelare l'unità della famiglia.

La onorevole Luciana Sgarbi Bompani dichiara il suo consenso di massima sul testo elaborato dal Comitato ristretto, ma manifesta gravi preoccupazioni circa l'*iter* del provvedimento, che ha già dovuto segnare per lungo tempo il passo e il cui futuro non è

tranquillo. Alla modifica della legge n. 860 del 1950 si è pervenuti per la spinta del paese che reclama insistentemente un'adeguata rete di asili-nido. Occorre verificare la volontà politica del Governo di condurre in porto con urgenza e congiuntamente i provvedimenti per la istituzione di tale rete e per la tutela della lavoratrice madre. Quanto a quest'ultimo, sottolinea la necessità di risolvere un problema lasciato aperto dal testo del Comitato ristretto, relativo al controllo, il quale non può essere affidato soltanto agli ispettori del lavoro non in grado di adempiere validamente i loro compiti.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IGIENE E SANITA' (XIV)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 10,20. —
Presidenza del Presidente GRAZIOSI.

Proposta di legge:

Pisoni ed altri: Obbligatorietà del rispetto dei pesi minimi per la macellazione dei bovini, ovini, caprini e suini (Parere alla XI Commissione) (3569).

Il Presidente Graziosi illustra la portata della proposta di legge in discussione, ai fini del parere da rendere alla competente Commissione di merito, sottolineandone la necessità e l'urgenza e proponendo alla Commissione di pronunciarsi in senso favorevole al provvedimento.

Dopo interventi dei deputati: De Maria, Andreoni, Mascolo, La Bella e Spinelli, i quali formulano una serie di considerazioni, in particolare in rapporto alla opportunità di modificare, per alcuni aspetti, la attuale formulazione dell'articolo 4, e una breve replica del Presidente Graziosi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole segnalando per altro alla competente Commissione di merito alcune opportune modificazioni da introdurre nel testo del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 10,40. —
Presidenza del Presidente GRAZIOSI, indi del Vicepresidente DI MAURO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Proposta di legge:

Isgro ed altri: Riconoscimento dei servizi prestatati dal personale sanitario negli ospedali della regione sarda ed immissione nei ruoli dell'Ente ospedaliero (1525).

Il relatore Sisto illustra diffusamente la portata della proposta di legge fornendo ampi ragguagli sulla situazione determinatasi nei confronti dei sanitari operanti nei nosocomi e negli istituti di cura di proprietà della regione sarda dopo l'applicazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e la costituzione dell'ente ospedaliero « Luigi Crespellani ». Dopo aver dato notizia alla Commissione delle delucidazioni trasmesse dal Governo, a seguito della specifica richiesta di informazioni circa l'esatta situazione giuridica degli ospedali della regione sarda avanzata dalla Commissione stessa nella seduta del 17 giugno 1970, il relatore conclude facendo rilevare che il Ministero della sanità ha avanzato precise proposte per una nuova formulazione degli articoli di cui consta la proposta di legge dell'onorevole Isgro. Per una più approfondita valutazione della portata del provvedimento in discussione, sia in rapporto al testo originario della proposta di legge, sia in rapporto alle modifiche suggerite dal Governo, ritiene che sarebbe utile procedere alla nomina di un Comitato ristretto.

Il deputato De Maria osserva che due punti essenziali restano da chiarire: quello della fisionomia giuridica degli ospedali della regione sarda, che sembra essere una fisionomia *sui generis* non riconducibile alla classificazione di « ospedali di terza categoria » di cui si parla nell'articolo 1 della proposta di legge dell'onorevole Isgro; e quello di una specificazione delle categorie e delle qualifiche del personale sanitario cui si intende far riferimento. Conclude, osservando che il problema di questo personale potrebbe essere risolto attraverso concorsi riservati e dichiarandosi d'accordo con la proposta di nominare un Comitato ristretto.

Tale proposta, insieme al suggerimento di istituire concorsi riservati per il personale sanitario in discussione, è condivisa dal deputato Spinelli.

Il deputato Venturoli, intervenendo, a sua volta, osserva che il tema affrontato nella proposta di legge solleva, sul piano giuridico, problemi di notevole rilievo, sia sotto l'aspetto dell'esatta situazione degli ospedali in questione (gestione pubblica o meno), sia sotto l'aspetto delle competenze regionali. Da un lato infatti, va segnalata la mancata emana-

zione di un provvedimento globale di classificazione e di inglobamento del personale da parte della regione sarda, dall'altro lato la regione non ha provveduto all'elaborazione del piano regionale ospedaliero, nel cui ambito avrebbe dovuto essere inquadrata la costituzione del nuovo ente « Luigi Crespellani ». Per tutte queste considerazioni è anch'egli dell'opinione che sia opportuno nominare un Comitato ristretto che approfondisca tali problemi.

Il deputato Isgro', dopo aver ribadito l'esigenza di eliminare un'evidente sperequazione a danno dei medici che è alla base della sua proposta di legge, aderisce all'opinione espressa da vari componenti della Commissione circa l'opportunità di continuare il dibattito in sede di Comitato ristretto.

Il deputato De Lorenzo Ferruccio, ritiene anch'egli che il punto decisivo sia quello della configurazione e dei limiti entro cui deve rimanere inquadrato il provvedimento in questione, che non potrebbe superare l'ambito regionale senza far sorgere il problema di una riconsiderazione, sul piano nazionale, della posizione di tutto il personale sanitario operante in enti similari.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Cortese, il quale sottolinea la necessità di approfondire le condizioni e le modalità in base alle quali il personale sanitario di cui si tratta ha esplicitato le proprie mansioni, e del sottosegretario La Penna, il quale si dichiara d'accordo per continuare la discussione in sede di Comitato ristretto, il Presidente Graziosi, preso atto della volontà manifestatasi in seno alla Commissione, si riserva di designare i componenti del Comitato ristretto e rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 12. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Proposta di legge:

Cassandro e De Lorenzo Ferruccio: Disciplina della produzione, impiego e vendita di prodotti a base di amfetamina (2789).

In via preliminare, il Presidente Graziosi ricorda che sono pendenti una serie di provvedimenti intesi a modificare l'attuale disciplina legislativa delle sostanze stupefacenti, assegnati alla competenza congiunta delle

Commissioni IV e XIV. Desidera ricordarlo alla Commissione perchè questa possa valutare l'opportunità di esaminare in quella sede anche la presente proposta di legge.

Intervengono: il relatore Bartole, il quale esprime l'avviso che l'assoggettamento delle amfetamine alla disciplina che attualmente regola le sostanze stupefacenti suscita gravi problemi, soprattutto in ordine all'automatica estensione che si avrebbe delle misure repressive oggi previste; il deputato De Lorenzo Ferruccio, il quale si dichiara fermamente contrario ad ogni rinvio dell'esame della proposta di legge in questione; e il deputato De Maria, il quale invita il Governo a fornire chiarimenti, in una successiva seduta, circa i mezzi utilizzabili da parte dell'esecutivo per un intervento immediato sull'uso delle amfetamine, in riferimento al tenore dell'articolo 3 della legge n. 1041 del 1954; e il deputato Monasterio, il quale desidera sottolineare che un'eventuale regolamentazione della materia attraverso un decreto del Presidente della Repubblica sarebbe auspicabile solo ove non mettesse in questione l'estensione delle attuali misure repressive.

Il sottosegretario La Penna, replicando agli intervenuti, osserva che il Governo, mentre condivide pienamente gli intenti che hanno ispirato la proposta di legge in discussione, ritiene che l'argomento trattato sia di grande rilievo e meriti un adeguato approfondimento, anche alla luce di dati e informazioni che il Ministero della sanità sta raccogliendo e che potrà porre a disposizione della Commissione non appena i dati saranno completi.

Quanto ai chiarimenti richiesti dall'onorevole De Maria, il Governo è pronto a fornirli fin dalla prossima settimana.

Il Presidente Graziosi rinvia quindi il seguito del dibattito a mercoledì della prossima settimana.

Proposta di legge:

Cocco Maria ed altri: Norme per i ricoveri ospedalieri in regime di assicurazione obbligatoria (2877).

Il relatore Cortese illustra ampiamente le finalità del provvedimento, sottolineando tuttavia che qualche modifica sembra opportuna: propone quindi un emendamento in tal senso.

Prendono quindi la parola il deputato Alboni (per criticare la proposta di legge, osservando che l'equiparazione del mutuato al solvente ai fini del diritto all'assegnazione di

una camera singola non sembra opportuna nell'attuale situazione degli ospedali, e proporre degli emendamenti), il deputato De Maria (per suggerire una diversa formulazione dell'articolo unico ai fini di un'effettiva garanzia del diritto al ricovero per tutti gli assicurati), nonché i deputati Spinelli (che condivide l'avviso circa l'opportunità di introdurre delle modifiche nel testo del provvedimento), Barberi (che ritiene invece opportuna una sollecita approvazione del provvedimento) e Cocco Maria (per precisare la portata della sua proposta che non intende affrontare il più ampio discorso del rapporto convenzionale delle mutue con gli ospedali, ma solo definire la posizione di mutuatari che abbiano maturato determinati diritti). Dopo un intervento del sottosegretario La Penna, il quale formula alcuni rilievi sugli emendamenti presentati, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « URBANISTICA, VIABILITÀ, ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE ».

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ».

Il senatore Lombardi, designato estensore del parere unitamente al senatore Ferri, svolge — anche a nome di quest'ultimo, che dichiara di aver concordato le linee della esposizione — un'ampia relazione sui due schemi di decreti in titolo. Egli premette innanzitutto che l'assetto del territorio — di cui all'epoca della Costituente non si era ancora acquisita la nozione che si ha oggi — costituisce l'elemento caratteristico della competenza regionale nella predetta materia, che investe certamente fun-

zioni di competenza di altri Ministeri oltre quello dei lavori pubblici, onde non va valutato con riferimento solo al vecchio concetto dei piani regolatori legati alle città. In tema di lavori pubblici, poi, il relatore sottolinea le interferenze esistenti tra la viabilità statale e regionale, che richiederanno idonee forme di coordinamento, in ordine alle quali il Ministero dei lavori pubblici potrà costituire l'organo conoscitivo per il Governo nella sua collegialità.

Il senatore Lombardi dichiara quindi di ravvisare — a differenza di taluni giuristi — coincidenza di significato tra l'accezione lavori pubblici e opere pubbliche, ciò che, tra l'altro, è dimostrato anche da talune espressioni contenute in disposizioni statutarie di Regioni a statuto speciale, affermando che le competenze relative a tutte le opere pubbliche d'interesse regionale — che devono essere indicate espressamente — debbono trasferirsi alle Regioni. Occorrerà altresì — egli aggiunge — trasferire le competenze relative a porti ed opere marittime (a partire dalla seconda classe della seconda categoria in poi), ai porti turistici, alle opere di terza e quarta categoria relative alla navigazione interna, ai lavori relativi alle metropolitane e alle ferrovie concesse, alle opere idrauliche di quarta e quinta categoria. Si dovrà inoltre garantire una idonea partecipazione delle Regioni in ordine all'utilizzazione delle acque e alla loro tutela dall'inquinamento (punto questo, in particolare, sul quale si riserva di conoscere il testo rielaborato dal Governo in materia) nonché agli acquedotti.

Il senatore Lombardi accenna quindi ai problemi dell'edilizia economica e popolare e dell'edilizia scolastica e universitaria nonché alle norme tecniche in ordine alle quali, pur ammettendo l'uniformità, auspica un loro adattamento alle diverse situazioni ambientali.

Passando ad esaminare i singoli articoli dello schema, il senatore Lombardi si dichiara contrario al criterio dell'elenco esemplificativo, richiedendo una definizione più vincolante delle funzioni da trasferire, che contempra, tra l'altro, tutti gli atti relativi alle procedure in materia urbanistica, dovendosi mantenere allo Stato solo il coordinamento dei piani territoriali ma non poteri di penetrazione all'interno dell'assetto stabilito dalle singole Regioni.

Si sofferma quindi sui successivi articoli 2 (che ritiene debba venire semplificato); 3 (affermando che occorre elencare i lavori pubblici di interesse regionale); 5, in ordine

al quale ritiene superfluo il primo comma, come superfluo ritiene l'articolo 7; 8 (affermando che occorre completare e modificare l'elenco delle competenze degli organi statali). Dopo un accenno alla funzione di indirizzo e di coordinamento (regolata nell'articolo 9), il senatore Lombardi esamina analiticamente l'articolo 10, con particolare riguardo al problema della gestione dei residui passivi propri (che dovrebbe restare allo Stato, al contrario di quelli impropri o di stanziamento) nonché a quello dei limiti d'impegno.

Conclude esaminando gli articoli relativi al trasferimento degli uffici - su cui dichiara in particolare che occorre trasferire integralmente alle Regioni i provveditorati alle opere pubbliche, con delega delle funzioni residue - alla delega delle funzioni, all'utilizzazione dei servizi tecnici statali da parte delle Regioni.

L'oratore esamina quindi lo schema di riordinamento del Ministero dei lavori pubblici, svolgendo talune considerazioni che - egli osserva - rappresentano in buona parte conseguenza dell'impostazione da lui assunta in ordine al trasferimento delle funzioni. Dichiarò pertanto che andrebbe soppresso il secondo comma dell'articolo 1 dello schema, criticando inoltre che siano previste nuove competenze per il Ministero dei lavori pubblici nonché una proliferazione - a suo avviso eccessiva - dei magistrati alle acque ed alle opere pubbliche.

Sull'ampia esposizione del senatore Lombardi si svolgono interventi di carattere preliminare.

Il deputato Busetto concorda con il relatore nel rifiutare il criterio dell'elencazione esemplificativa delle funzioni da trasferire, ritenendo che l'unitarietà del concetto di territorio ed ambiente ricomprenda nel suo ambito anche le competenze in ordine alla difesa del suolo, alla sistemazione idrogeologica, all'ecologia ed agli strumenti connessi con la programmazione della residenza. Il senatore Antonino Maccarrone si sofferma soprattutto sul problema della gestione dei fondi per le opere di interesse regionale, raccomandando di evitare il mantenimento di una amministrazione centralizzata di tipo transitorio in ordine alle funzioni trasferite. Sullo stesso argomento interviene altresì il presidente Oliva con riguardo al problema dei rapporti contrattuali già assunti dallo Stato, mentre il deputato Di Primio ritiene che l'articolo 10 dello schema contenga criteri sufficientemente chiari in materia.

Dopo brevi interventi dei deputati Damico e Caruso e del senatore De Zan, replica il senatore Lombardi, riconoscendo la necessità di un accordo tra decreto delegato e legge sulla casa ma ritenendo che nell'ampio campo dell'ecologia le Regioni non abbiano una competenza esclusiva. Conclude affermando di avere maturato i propri orientamenti anche sulla base delle osservazioni espresse in larga prevalenza dalle Regioni.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « BENEFICENZA PUBBLICA ».

Il deputato Reggiani, designato estensore del parere, svolge un'esposizione sullo schema di decreto in titolo. Prendendo le mosse da talune affermazioni contenute nella relazione allo schema, auspica innanzitutto che con il contributo delle Regioni e della Commissione si possa risolvere la delicata questione delle istituzioni private di beneficenza, in merito alle quali lo Stato esercita attualmente solo funzioni di controllo e di erogazione di contributi. Egli si sofferma quindi sul contenuto dei singoli articoli dello schema di decreto ricordando come le Regioni, a parte osservazioni di dettaglio su aspetti particolari della normativa in esame, abbiano manifestato taluni orientamenti fondamentali comuni. In particolare, esse hanno criticato che lo schema di decreto consideri solo le funzioni svolte in materia dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'interno senza far cenno a nessuna delle funzioni svolte da altri Ministeri (ad esempio da quelli della Sanità, di Grazia e giustizia, del Lavoro e della previdenza sociale, della Marina mercantile, delle Finanze), oltre che da numerosi enti pubblici a carattere nazionale. Ritiene pertanto necessario, ai fini di un organico trasferimento delle funzioni alle Regioni, che esso riguardi anche quelle attualmente svolte dai predetti Dicasteri: su questo punto dichiarano di convenire il deputato Lattanzi, la senatrice Ariella Farneti ed il presidente Oliva, il quale chiarisce peraltro come ciò non possa significare una esclusiva competenza regionale nell'erogazione in materia di beneficenza.

L'oratore si sofferma quindi sui problemi connessi al trasferimento degli uffici e del personale, sottolineando criticamente come anche per il decreto in esame la Commis-

sione si trovi nell'impossibilità di formulare un parere sul punto. Afferma invece che la mancata previsione di norme sulla beneficenza privata non appare contraria all'articolo 117 della Costituzione, che fa menzione solo di quella pubblica.

In proposito il presidente Oliva precisa che in materia di beneficenza privata l'intervento amministrativo delle Regioni dovrà limitarsi ai casi di finanziamenti attualmente di competenza statale.

Prende quindi la parola il deputato Foschi. Egli afferma innanzitutto che il punto centrale del problema è se accettare l'interpretazione restrittiva del concetto di beneficenza pubblica, contenuta nello schema di decreto (che la differenzia dall'assistenza), o se invece — come egli ritiene — non si debba accogliere un'accezione più vasta del primo termine in modo da renderlo sinonimo del secondo. La soluzione adottata potrà infatti, a suo avviso, influenzare anche una futura legge quadro, che non potrà non intervenire in una materia — come quella in esame — nella quale appare necessario procedere ad una ristrutturazione degli istituti esistenti. Dichiarando quindi che tenendo conto che le istituzioni private di beneficenza svolgono praticamente funzioni di carattere pubblico — ricevendo a tale titolo contributi — deve ammettersi anche un più incisivo intervento dei pubblici poteri per garantire l'organicità ed il coordinamento degli interventi.

Conclude rilevando che i Ministeri interessati al trasferimento delle funzioni in ma-

teria non sono soltanto quelli indicati dal relatore ma ben quattordici.

Dopo un intervento della senatrice Ariella Farneti, che concorda sostanzialmente con il deputato Foschi, il deputato Caruso critica le previsioni del decreto in tema di controllo sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché la riserva statale, prevista dall'articolo 3 in ordine alla vigilanza sugli enti pubblici assistenziali a carattere nazionale nonché sugli altri enti ivi previsti. Dopo che il presidente Oliva ha ricordato l'impostazione — a suo avviso soddisfacente — adottata dalla Commissione in materia di controllo nel parere relativo al turismo ed all'industria alberghiera, il senatore Antonino Maccarrone dichiara di condividere le argomentazioni del deputato Foschi, affermando che occorre trasferire alle Regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato in materia, lasciando ad una successiva legge-quadro il compito di modificare a fondo le attuali strutture.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Dopo brevi interventi del deputato Busetto e del presidente Oliva, la Commissione decide di tenere sedute martedì 16 novembre, alle ore 16,30 e alle ore 21, nonché mercoledì 17, alle ore 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,10.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali)
e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 11 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (369);

— Relatori: per la I Commissione, Cavallari; per la XIV Commissione, Barberi — (*Parere della V, della VI e della VIII Commissione*).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 11 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Cooperazione tecnica, culturale, economica e sociale con i paesi in via di sviluppo (3615);

BERSANI ed altri: Norme per il riconoscimento del servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale (2360);

— (*Parere della I, della V, della VII, della VIII, della XII e della XIII Commissione*) — Relatore: Salvi.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafi A, B, C e D,

dello Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) adottato a Vienna dalla XIV Conferenza generale il 29 settembre 1970 (3554) — Relatore: Sedati.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 11 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di famiglia (3488);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'articolo 274 del codice civile (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (3585);

BASLINI: Riammissione in termini dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (2806);

DI NARDO FERDINANDO: Modifiche alle norme sul riconoscimento dei figli naturali (2900);

CIAMPAGLIA: Riapertura dei termini per l'azione tendente al riconoscimento della paternità dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939 (3310);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali)

Comitato

per l'indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica.

Giovedì 11 novembre, ore 10.

Comunicazioni del presidente.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 11 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Nuove norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione nelle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio (*Modificato dalla VI Commissione del Senato*) (1702-B) — Relatore: Giordano — (*Parere della VII Commissione*);

Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed

artistica (*Modificato dalla VI Commissione del Senato*) (2079-B) — Relatore: Meucci — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatori SPIGAROLI ed altri: Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3101) — Relatore: Fusaro.

Discussione delle proposte di legge:

DE MEO: Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'istituzione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (2589);

AVERARDI: Modifica all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'articolazione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (3123);

— Relatore: Caiazza — (*Parere della V e della VII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

GALLONI e GIOIA: Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti e istituzione delle scuole materne statali per sordomuti (1386) — Relatore: Bardotti — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BERTÈ ed altri: Sistemazione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti incaricati di materie speciali nelle scuole elementari statali (3379);

BORGHI ed altri: Retrodatazione della decorrenza di nomina degli insegnanti di materie speciali assunti per effetto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 (648);

— Relatore: Bardotti — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO ed altri: Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante delle scuole secondarie in qualità di assistente incaricato presso le università e gli istituti superiori (3537);

MAGGIONI ed altri: Riconoscimento del servizio prestato presso le università statali dal personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica (3096);

— Relatore: Bardotti — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO: Riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole legalmente riconosciute, agli effetti del conseguimento dei benefici di cui al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576 (3327) — (*Parere della V Commissione*);

IANNIELLO: Modifiche delle norme sul trattamento di quiescenza dei professori incaricati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (3259) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

BORGHI ed altri: Valutazione del servizio non di ruolo degli insegnanti di scuola primaria e secondaria (864) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: Racchetti.

Esame delle proposte di legge:

ANDREOTTI: Concessione di un contributo ordinario agli istituti storici romani (3118) — Relatore: Spitella — (*Parere della V Commissione*);

MASSARI e REGGIANI: Ordinamento della professione di chinesiologi (1070) — Relatore: Moro Dino — (*Parere della IV e della XIV Commissione*);

IANNIELLO ed altri: Adeguamento dell'assegno ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'istituto froebeliano Vittorio Emanuele II di Napoli (2003) — Relatore: Averardi — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

GIOMO: Ordinamento della professione di educatore nelle scuole ed istituti di educazione di enti e privati (612) — (*Parere della I, della IV e della XIII Commissione*);

FODERARO: Ordinamento delle professioni di educatore e di docente (2856) — (*Parere della I, della IV, della V e della XIII Commissione*);

MILIA: Modifica dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 645, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di determinate categorie (30);

RACCHETTI ed altri: Provvidenze per studenti figli di privi della vista (1133);

— Relatore: Abbiati — (*Parere della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

MITTERDORFER: Modificazione dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1957, n. 46, con-

cernente la ricostruzione della carriera e il trattamento di quiescenza degli insegnanti di lingua straniera (3380) — Relatore: Cingari — (*Parere della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 11 novembre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera (3120);

TANTALO: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni Sassi di Matera e per la loro tutela storico artistica (753);

CATALDO e SCUTARI: Modificazioni ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, riguardante provvedimenti per completare il risanamento dei rioni « Sassi » di Matera e per la loro tutela storico artistica (*Urgenza*) (1241);

— Relatore: Calvetti — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Giovedì 11 novembre, ore 9,30.

Interrogazioni.

Achilli ed altri: 5-00079;

Tarabini ed altri: 5-00061;

Stella ed altri: 5-00031;

Sullo: 5-00006.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 11 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di pe-

torio liquefatti in bombole (2970) — (*Parere della IV, V e VI Commissione*) — Relatore: Baldani Guerra.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3020);

CAIAZZA ed altri: Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas (1566);

DAGNINO e CATTANEI: Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico (2189);

MARCHETTI: Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici (2391);

LONGONI ed altri: Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego dei gas combustibili (3217);

— (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Baldani Guerra.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 11 novembre, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei (3684);

ZAPPA: Estensione agli operai dipendenti dalle Aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (2181);

BATTISTELLA ed altri: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia (2263);

Senatori CATELLANI, CIPELLINI e MINNOCCHI: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle provi-

denze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3042);

— Relatore: Zaffanella — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatori BRUSASCA ed altri: Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3237) — Relatore: Mancini Vincenzo — (*Parere della IV e della V Commissione*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Giovedì 11 novembre, ore 9,30.

I. — Esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale » — *Estensori del parere*: senatori Ferri e Lombardi.

II. — Esame, ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dello schema di decreto delegato concernente « riordinamento del Ministero dei lavori pubblici e delega di funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario » — *Estensori del parere*: senatori Ferri e Lombardi.

III. — Esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « beneficenza pubblica » — *Estensore del parere*: deputato Reggiani.

IV. — Esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « assistenza sanitaria e ospedaliera » — *Estensore del parere*: senatore Del Nero.

V. — Esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne » — *Estensori del parere*: senatore Orlando e deputato Galloni.

VI. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281,

dello schema di decreto delegato concernente « istruzione artigiana e professionale » —
Estensore del parere: deputato Fracanzani.

VII. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « istruzione artigiana e professionale » —
Estensore del parere: deputato Fracanzani.

Giovedì 11 novembre, ore 16.

I. — Indagine conoscitiva, in relazione all'esame degli schemi di decreti delegati concernenti il trasferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni a Statuto ordinario, ed il riordinamento dei Ministeri e la delega di funzioni amministrative alle predette Regioni.

COMMISSIONE D'INDAGINE
nominata dal Presidente a richiesta del
deputato Vassalli a norma dell'articolo 58
del Regolamento.

Giovedì 11 novembre, ore 11.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri)

Venerdì 12 novembre, ore 10.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Comitato per l'indagine conoscitiva
sugli istituti di prevenzione e di pena.

Venerdì 12 novembre, ore 10.

(Audizione di esperti sul trattamento dei
detenuti adulti).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

Venerdì 12 novembre, ore 9,30 e 16.

I. — Indagine conoscitiva, in relazione all'esame degli schemi di decreti delegati concernenti il trasferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni a Statuto ordinario, ed il riordinamento dei Ministeri e la delega di funzioni amministrative alle predette Regioni.

COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.

Giovedì 18 novembre, ore 11,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 18 novembre, ore 10,30.

Esame dei criteri di impostazione dei programmi radiotelevisivi a contenuto o con riflessi politici.

(Presso il Senato della Repubblica).

RELAZIONI PRESENTATE

VI Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti (3732);

— Relatore: Perdonà.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.